

**PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES****PROSPETTO DI BASE**

**per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a
quotazione di *certificates* denominati:**

***EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*
ed *EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES***

***su AZIONI, INDICI, MERCI, TASSI DI CAMBIO,
PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI
MERCI e PANIERI DI TASSI DI CAMBIO***

Il presente Prospetto di Base, è stato depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12043714 del 23 maggio 2012.

Esso incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente (quest'ultimo depositato presso la CONSOB in data 13 settembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11073680 del 26 agosto 2011, come modificato dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11094410 del 24 novembre 2011 e dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 maggio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12033126 del 24 aprile 2012) e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma "*Equity Protection Certificates*", ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. In occasione delle singole emissioni, il presente Prospetto di Base sarà integrato dall'avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del Programma "*Equity Protection Certificates*" in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Il presente Prospetto di Base sarà messo a disposizione presso la sede di Deutsche Bank S.p.A. e pubblicato e reso disponibile in forma elettronica sul sito *web* www.x-markets.it.



INDICE

I.	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	3
1.1	Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base	3
1.2	Dichiarazione di responsabilità	3
II.	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”	4
III.	NOTA DI SINTESI	5
1.	CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO “DB EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”	5
2.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE	11
3.	AMMISSIONE A QUOTAZIONE	32
4.	INDICAZIONI COMPLEMENTARI	32
IV.	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’EMISSIONE.....	34
V.	DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004	35
VI.	NOTA INFORMATIVA	36
1.	FATTORI DI RISCHIO	37
1.1	Avvertenze generali.....	40
1.2	Fattori di rischio connessi agli <i>Equity Protection Certificates</i>	41
1.3	Esemplificazioni del funzionamento degli <i>Equity Protection Certificates</i> ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento.....	53
2.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	96
2.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione dell’offerta	96
2.2	Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi	96
3.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	97
3.1	Informazioni riguardanti gli <i>Equity Protection Certificates</i>	97
3.2	Informazioni relative al Sottostante.....	110
4.	CONDIZIONI DELL’OFFERTA.....	116
4.1	Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta	116
4.2	Piano di ripartizione e assegnazione	119
4.3	Fissazione del prezzo	119

4.4	Collocamento e sottoscrizione	120
5.	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	121
5.1	Quotazione ed impegni dell'Emittente	121
5.2	Altri mercati di quotazione	121
5.3	Intermediari sul mercato secondario	121
6.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	123
6.1	Nominativi di consulenti esterni	123
6.2	Rilievi da parte dei revisori legali dei conti	123
6.3	Pareri e/o relazioni di esperti	123
6.4	<i>Rating</i> dell'Emittente	123
6.5	Informazioni provenienti da soggetti terzi	123
6.6	Informazioni successive all'emissione	123
6.7	Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive	124
VII.	REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK <i>EQUITY PROTECTION</i> <i>CERTIFICATES</i>	125
VIII.	DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO	172
IX.	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	174

I. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.1 Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base è assunta da Deutsche Bank AG con sede sociale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

II. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”

Il Programma “*Equity Protection Certificates*” concerne l’offerta al pubblico e/o quotazione di certificates denominati *Equity Protection Certificates* ed *Equity Protection Cap Certificates* (salvo sia diversamente previsto, l’utilizzo di seguito delle espressioni “**DB Equity Protection Certificates**” o i “**Certificates**” indicherà congiuntamente gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection Cap Certificates*) su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio emessi da Deutsche Bank AG.

Gli *Equity Protection Certificates* sono certificati del tipo *investment certificates*, ossia privi di effetto leva, il cui rendimento varia in funzione dell’andamento Sottostante.

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l’“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Gli *Equity Protection Certificates* possono anche essere del tipo “cap” (di seguito gli “**Equity Protection Cap Certificates**” o gli “**Equity Protection Cap**”).

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro e possono infatti essere del tipo “Euro” o del tipo “Quanto”. In tale ultimo caso, il relativo Sottostante è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta in cui è espresso, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Diversamente, gli *Euro Equity Protection Certificates*, il cui Sottostante sia denominato in una valuta (“**Valuta di Riferimento**”) diversa dall’Euro (“**Valuta di Liquidazione**”), sono soggetti al rischio di cambio (si rinvia al paragrafo “Rischio di Cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*”, all’interno della Nota Informativa).

L’utilizzo di seguito dell’espressione “**DB Equity Protection Certificates**” o i “**Certificates**” indicherà congiuntamente tutti gli *Equity Protection Certificates*, inclusi gli *Equity Protection Cap Certificates* sia “quanto” (“**Equity Protection Certificates Quanto**”) sia “Euro” (“**Euro Equity Protection Certificates**”).

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI del presente Prospetto di Base, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 1.3 “Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento” della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

L’emissione e la quotazione degli *DB Equity Protection Certificates* è stata autorizzata da Deutsche Bank AG con delibera dell’organo competente in data 17 gennaio 2012.

III. NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base (di seguito, il "Prospetto di Base"), del programma *Equity Protection Certificates*, concernente l'offerta al pubblico e l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* e degli *Equity Protection CAP Certificates* (rispettivamente, il "Programma" e gli "*Equity Protection Certificates*" o "*Certificates*") emessi da Deutsche Bank AG (di seguito, "Deutsche Bank" o l'"Emittente").

Qualsiasi decisione di investire negli *Equity Protection Certificates* deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo, compreso il Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004), nonché delle Condizioni Definitive.

Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea (di seguito, "Stato EEA") in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato EEA nel quale tale azione sia stata intentata, prima dell'inizio del procedimento.

A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti in ognuno degli Stati EEA, la responsabilità civile incombe sulle persone responsabili in uno qualsiasi di tali Stati EEA in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa l'eventuale traduzione della stessa, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o contraddittoria una volta letta con altre parti del Prospetto di Base.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Nota di Sintesi avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel regolamento relativo agli Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio contenuto nella Nota Informativa (di seguito, il "Regolamento"), salvo ove diversamente indicato.

1. CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO "DB EQUITY PROTECTION CERTIFICATES"

1.1 Caratteristiche essenziali

I *DB Equity Protection Certificates* oggetto della presente Nota di Sintesi che verranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *DB Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii)

Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci o Panieri di Tassi di Cambio.

I *DB Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo “quanto” (gli “**Equity Protection Certificates Quanto**”); o
- (ii) di tipo “euro” (gli “**Euro Equity Protection Certificates**”).

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo “quanto” verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L’Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 “*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*”.

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l’“**Importo di Liquidazione**”), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) Equity Protection Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al

Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, e fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) *Equity Protection Cap Certificates*

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo *Strike*, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in

caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo *Strike*, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione e il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei *Deutsche Bank Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI della Nota Informativa, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

1.2. Fattori di Rischio

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i *certificates*, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione degli *Equity Protection Certificates* ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi sono, tra gli altri:

- Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*;
- Rischio di perdita del capitale investito;
- Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%;
- Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%;
- Rischio connesso alla presenza del *Cap*;
- Rischio di prezzo;
- Rischio di correlazione;
- Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari;
- Rischio Liquidità;
- Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*;
- Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento;
- Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente;
- Rischio Paese;
- Rischio di sostituzioni;
- Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità;
- Rischio di modifiche al Regolamento;
- Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità;
- Rischio di cambiamento del regime fiscale;
- Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti;
- Rischio di estinzione degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti;
- Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante;
- Rischio di potenziali conflitti di interessi;
- Rischio relativo agli indici di merci;
- Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente; e
- Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi.

Detti fattori di rischio sono descritti in dettaglio nel capitolo 1 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa di cui alla Sezione VI del presente Prospetto di Base.

Esistono, altresì, alcuni rischi relativi all'Emittente, vale a dire il rischio connesso al *Rating* delle Obbligazioni Subordinate e ai Fattori che possono pregiudicare la solidità finanziaria di Deutsche Bank. Per una descrizione dettagliata di tali rischi si rinvia alla sezione 3 del Documento di Registrazione.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Descrizione della Banca

La denominazione legale e commerciale della Banca è Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Deutsche Bank è un istituto bancario ed una società di capitali costituita ai sensi del diritto tedesco.

La Banca ha la propria sede sociale a Francoforte sul Meno, Germania. La sede centrale si trova in Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Francoforte sul Meno, Germania (telefono: +49-69-910-00). La sede centrale amministrativa dell'Emittente è sita in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito.

La Banca è iscritta nel Registro del Commercio del Distretto della Corte Federale di Francoforte sul Meno con il numero di registrazione HRB 30 000. La Banca non è iscritta al Registro delle Imprese italiano.

Storia e sviluppo della Banca

La Banca nasce dalla fusione tra la Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Amburgo, la Rheinisch-Westfälische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf e la Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Monaco; ai sensi della Legge sulla Regionalizzazione degli Istituti di Credito, tali banche erano state scorporate nel 1952 da Deutsche Bank AG, che era stata fondata nel 1870. L'atto di fusione e la ragione sociale sono state iscritte nel Registro delle Società della Corte Federale di Francoforte sul Meno in data 2 maggio 1957. La Banca ha una durata illimitata.

Panoramica delle attività principali

Gli obiettivi della Banca, come indicati nel suo Statuto, includono lo svolgimento di ogni tipo di attività bancaria, la prestazione di servizi finanziari e di altra natura e la promozione di relazioni economiche internazionali. La Banca può realizzare questi obiettivi da sola o tramite società controllate e collegate. Nella misura consentita dalla legge, la Banca ha il diritto di svolgere tutte le attività commerciali e di adottare tutte le misure idonee a promuovere gli obiettivi della Banca, in particolare ad acquisire e alienare immobili, costituire succursali sul territorio nazionale e all'estero, acquisire, amministrare e alienare partecipazioni in altre imprese e stipulare accordi societari (*enterprise agreements*).

Deutsche Bank ha la sua sede centrale a Francoforte sul Meno e succursali in Germania e all'estero, come ad esempio a Londra, a New York, a Sydney, a Tokyo e una sede Centrale per la zona Asia-Pacifico a Singapore, che fungono da centri per le sue operazioni nelle rispettive regioni.

Deutsche Bank opera tramite tre divisioni di gruppo, due delle quali sono ulteriormente suddivise in divisioni societarie. Ciascuna delle divisioni di gruppo non è costituita come una società separata, ma è gestita attraverso il Gruppo Deutsche Bank come indicato alla rubrica "Struttura Organizzativa" che segue:

Corporate and Investment Bank (CIB), che comprende due divisioni societarie:

- Corporate Banking & Securities (CB&S)
- Global Transaction Banking (GTB)

Private Clients and Asset Management (PCAM) che comprende due divisioni societarie:

- Asset and Wealth Management (AWM)
- Private & Business Clients (PBC)

Corporate Investments (CI)

Queste divisioni sono supportate da funzioni di infrastruttura e dal *Corporate Center*. Inoltre, Deutsche Bank ha una funzione di gestione locale che copre le responsabilità locali in tutto il mondo.

Deutsche Bank ha in essere operazioni o affari con clienti potenziali o effettivi nella maggior parte dei paesi del mondo. Tali operazioni e affari includono:

- controllate e filiali in molti paesi;
- uffici di rappresentanza in molti altri paesi;
- e uno o più rappresentanti assegnati al servizio dei clienti in un gran numero di altri paesi.

Corporate and Investment Bank

Nella divisione CIB, Deutsche Bank svolge le sue attività relative ai mercati dei capitali, incluse le proprie attività di *origination*, vendita e negoziazione di titoli di debito, azionari e di altro tipo, nonché le sue attività di consulenza, di credito e di operazioni bancarie. I clienti istituzionali di CIB sono clienti del settore pubblico, come stati sovrani e organizzazioni multinazionali, e clienti del settore privato, come medie imprese e società multinazionali.

CIB è ulteriormente suddivisa nelle Divisioni Societarie Corporate Banking & Securities (CB&S) e Global Transaction Banking (GTB).

CB&S include le Divisioni di attività Markets e Corporate Finance, che svolgono nel complesso le attività di *origination*, vendita e negoziazione di titoli di Deutsche Bank, nonché le attività di Deutsche Bank di consulenza per fusioni e acquisizioni e finanza societaria.

GTB include l'offerta di prodotti di Deutsche Bank nei settori di *trade finance* e gestione della liquidità e servizi di *trust & securities* per istituzioni finanziarie e altre società.

Private Clients and Asset Management

La divisione Private Clients and Asset Management (PCAM) è ulteriormente suddivisa nelle Divisioni Societarie Asset and Wealth Management (AWM) e Private & Business Clients (PBC).

AWM è composta dalla divisione Asset Management Business (AM) e dalla divisione Private Wealth Management Business (PWM). AM fornisce ai clienti al dettaglio in tutto il mondo di fondi comuni di investimento tramite il franchise DWS della Banca. Offre inoltre ai clienti istituzionali, inclusi i fondi pensione e le compagnie assicurative, una vasta gamma di servizi da prodotti di investimento tradizionali a prodotti di investimento alternativi. Il 22 novembre 2011, Deutsche Bank ha annunciato che sarà ristrutturata la sua divisione Global Asset Management. La revisione strategica si inserisce nel continuo sforzo della Banca di mantenere un mix di business ottimale e di essere tra i *leader* sul mercato per ciascun settore di attività di Deutsche Bank. La revisione strategica si concentra in particolare sull'impatto delle recenti modifiche normative sulla divisione della Banca e delle sue prospettive di crescita. Questo include anche l'analisi dei cambiamenti nella struttura dei costi e cambiamenti nello scenario competitivo associati ai cambiamenti delle normative di cui sopra. La revisione riguarda la divisione Asset Management, con l'esclusione del franchise DWS in Germania, Europa e Asia, che Deutsche Bank ha già determinato essere una parte essenziale dell'offerta retail della Banca in tali mercati. PWM offre i suoi prodotti a livello globale ai clienti con patrimoni grandi e grandissimi, alle loro famiglie e a istituzioni selezionate. PWM offre ai suoi clienti esigenti un approccio integrato alla gestione dei patrimoni (*wealth management*), inclusa la pianificazione della successione e servizi di consulenza filantropici.

PBC offre ai clienti *retail* e a medie imprese clienti vari prodotti, tra cui conti, servizi di prestito e deposito e consulenza per gli investimenti. Con l'acquisizione di Postbank, Deutsche Bank ha consolidato la sua posizione sul mercato interno tedesco. Oltre alla Germania, PBC ha operato per molto tempo in Italia, in Spagna, in Belgio e in Portogallo e per vari anni in Polonia. Inoltre, Deutsche Bank effettua investimenti mirati in mercati emergenti asiatici, ad esempio in Cina e in India.

Corporate Investments

La divisione CI gestisce le principali attività di investimento globali di Deutsche Bank.

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

In conformità alla legge tedesca, Deutsche Bank ha sia un Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*), sia un Consiglio di Gestione (*Vorstand*). Questi Consigli sono separati; nessuna persona può essere membro di entrambi. Il Consiglio di Sorveglianza nomina i membri del Consiglio di Gestione e supervisiona le attività di questo Consiglio. Il Consiglio di Gestione rappresenta Deutsche Bank ed è responsabile della gestione dei propri affari.

Consiglio di Gestione

Alla data di approvazione del Prospetto di Base, il Consiglio di Gestione è formato da:

Dr. Josef Ackermann	Presidente del Consiglio di Gestione (fino al 31 maggio 2012)
Dr. Hugo Bänziger	Chief Risk Officer (CRO) (fino al 31 maggio 2012)
Jürgen Fitschen	Capo della Gestione Regionale
Anshuman Jain	Capo del <i>Corporate and Investment Bank</i>
Stefan Krause	Chief Financial Officer (CFO)
Hermann-Josef Lamberti	Chief Operating Officer (COO) (fino al 31 maggio 2012)
Dr. Stephan Leithner	(dall'1 giugno 2012)
Stuart Lewis	(dall'1 giugno 2012)
Rainer Neske	Capo del <i>Private & Business Clients</i>
Henry Ritchotte	(dall'1 giugno 2012)

Consiglio di Sorveglianza

Alla data di approvazione del Prospetto di Base il Consiglio di Sorveglianza è formato dai seguenti membri:

Dr. Clemens Börsig	Presidente Frankfurt am Main (fino al 31 maggio 2012)
Karin Ruck*	Vice Presidente Deutsche Bank AG Bad Soden am Taunus
Wolfgang Böhr*	Deutsche Bank AG Düsseldorf
Dr. Karl-Gerhard Eick	Consulente indipendente per la Gestione KGE Management Consulting Ltd. London
Katherine Garrett-Cox	Chief Executive Officer, Alliance Trust PLC Brehin, Angus, United Kingdom
Alfred Herling*	Deutsche Bank AG Wuppertal

Prof. Dr. Henning Kagermann	Presidente di acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Königs Wusterhausen
Martina Klee*	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main
Suzanne Labarge	Toronto
Maurice Lévy	Predidente e Chief Executive Officer di Publicis Groupe S.A. Paris (fino al 31 maggio 2012)
Henriette Mark*	Deutsche Bank AG Munich
Gabriele Platscher*	Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Braunschweig
Dr. Theo Siebert	Managing Partner di de Haen Carstanjen & Söhne Düsseldorf (fino al 31 maggio 2012)
Dr. Johannes Teyssen	Presidente del Consiglio di Gestione di E.ON AG Oberding
Marlehn Thieme*	Deutsche Bank AG Bad Soden am Taunus
Tilman Todenhöfer	Managing Partner di Robert Bosch Industrietreuhand KG Madrid
Stefan Viertel*	Deutsche Bank AG
Renate Voigt* (since 30 November 2011)	Bad Soden am Taunus Deutsche Bank AG Stuttgart
Werner Wenning	Presidente del Consiglio di Sorveglianza di E.ON AG Leverkusen

*Eletti dai dipendenti in Germania.

Il Dott. Clemens Börsig è stato membro del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank AG fino al 3 maggio 2006. Il Dott. Börsig ha dichiarato che si sarebbe astenuto dal voto nella sua qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza e dei suoi comitati su tutte le questioni relative alla sua precedente carica di membro del Consiglio di Gestione e che potrebbero creare un conflitto di interessi. Il Dott. Clemens Boersig ha annunciato che si dimetterà dall'incarico nel Consiglio di Sorveglianza a far data dalla conclusione dell'Assemblea Generale degli Azionisti del 2012. Continuerà a collaborare con la Banca con altri incarichi, oltre a diventare membro dello *European Advisory Board*.

Revisori legali dei conti

Il revisore legale dei conti di Deutsche Bank è KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (**KPMG**), THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549, Francoforte sul Meno, Germania.

KPMG è iscritta al Registro dei Revisori Contabili (*Wirtschaftsprüferkammer*).

I bilanci individuali di Deutsche Bank relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2010, sono stati redatti in conformità al Codice Tedesco del Commercio (**HGB**) e al Regolamento sulla Rendicontazione Finanziaria degli Istituti di Credito (RechKredV). Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1606/2002 e delle relative modifiche all'HGB, i bilanci consolidati relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2010, sono stati redatti ai sensi dei principi contabili internazionali (IFRS) predisposti dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e approvati dall'Unione Europea.

Informazioni sui principali azionisti

Deutsche Bank non è né direttamente, né indirettamente detenuta o controllata da un'altra società, da un governo o da altra persona fisica o giuridica, disgiuntamente o in solido.

Ai sensi della legge tedesca e dello Statuto di Deutsche Bank, nel caso la Banca in qualsiasi momento si trovi ad avere degli azionisti principali, non potranno essere concessi loro diritti di voto diversi da quelli di qualsiasi altro azionista.

Deutsche Bank non è al corrente di alcun accordo che potrebbe successivamente risultare in un cambiamento di controllo della società.

La Legge Tedesca sulla Negoziazione di Titoli (Wertpapierhandelsgesetz) richiede che gli investitori in società quotate i cui investimenti raggiungono certe soglie informino la società e la BaFin di tale cambiamento entro quattro giorni lavorativi. La soglia di informativa minima è del 3% del capitale azionario con diritto di voto emesso della società. Deutsche Bank è stata informata del fatto che dal 17 ottobre 2008 il Gruppo Credit Suisse, Zurigo, detiene il 3,86% di azioni Deutsche Bank (tramite strumenti finanziari), e dalla data del 22 dicembre 2010 BlackRock, Inc., New York, detiene il 5,14% delle azioni Deutsche Bank.

Informazioni finanziarie consolidate selezionate

Le tabelle che seguono riassumono i dati finanziari selezionati del Gruppo Deutsche Bank per gli esercizi fiscali 2011 e 2010. I dati del conto economico consolidato per gli esercizi fiscali 2011 e 2010 e i dati dello stato patrimoniale consolidato per gli esercizi fiscali 2011 e 2010 sono stati estratti dal bilancio consolidato di Deutsche Bank per l'esercizio fiscale 2011 (con dati comparativi per l'anno precedente) predisposto in conformità ai principi IFRS. I bilanci consolidati

per gli esercizi 2011 e 2010 sono stati sottoposti a revisione da KPMG, e KPMG ha rilasciato una relazione senza riserve in ciascun caso. Le informazioni fornite nel presente documento con riguardo alle risorse di capitale e ai coefficienti patrimoniali per il 2011 ed il 2010 sono state estratte dalle note ai bilanci consolidati certificati di cui sopra, salvo ove diversamente indicato.

Le tabelle che seguono dovrebbero essere lette congiuntamente ai bilanci consolidati di Deutsche Bank per gli esercizi 2011 e 2010 ed alle relative note al bilancio. Il bilancio consolidato per il 2011, nonché i bilanci consolidati per l'esercizio 2010 sono inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione.

Conto Economico Consolidato

In milioni di Euro	31 dicembre	
	<i>Sottoposto a revisione (audited)</i>	
	2011	2010
Interessi e proventi assimilati	34.878	28.779
Interessi passivi	17.433	13.196
Margine di interesse	17.445	15.583
Accantonamenti per perdite su crediti*	1.839	1.274
Margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti	15.606	14.309
Commissioni attive	11.544	10.669
Proventi (perdite) nette da strumenti finanziari al <i>fair value</i> rilevati a conto economico	3.058	3.354
Proventi (perdite) nette su attività finanziarie disponibili alla vendita	123	201
Utili (perdite) nette da investimenti valutati al patrimonio netto	(264)	(2.004)
Altri proventi (perdite)	1.322	764
Ricavi totali non da interessi	15.783	12.984
Risarcimenti e <i>benefits</i>	13.135	12.671
Spese generali e amministrative**	12.657	10.133
Proventi e rimborsi a detentori di polizze (<i>Policyholder benefits and claims</i>)	207	485
Rettifiche / riprese di valore su attività immateriali	-	29
Costi straordinari per attività ristrutturazione (<i>Restructuring activities</i>)	-	-

Spese totali non da interessi	25.999	23.318
Utile (perdita) al lordo delle imposte	5.390	3.975
Imposte sul reddito (utili)	1.064	1.645
Utile (perdita) netto	4.326	2.330
Utile (perdita) netto di pertinenza di terzi	194	20
Utile netto (perdita) attribuibile agli azionisti di Deutsche Bank	4.132	2.310
Utili per azione ordinaria¹		
Utile di base (in c)	4,45	3,07
Utile diluito (in c) ²	4,30	2,92

* L'accantonamento per perdite su crediti è stato di € 1,8 miliardi per l'intero 2011 rispetto a € 1,3 miliardi nel 2010. L'incremento è principalmente attribuibile a Postbank, che ha contribuito nell'anno con l'importo di € 761 milioni. Questo numero non comprende smobilizzazioni da parte di Postbank relative ad accantonamenti per perdite su crediti registrate prima del consolidamento di € 402 milioni. L'impatto di tali smobilizzi viene contabilizzato come interessi netti attivi a livello di gruppo. Escludendo Postbank, gli accantonamenti sono diminuiti di € 139 milioni e sono principalmente riconducibili al miglioramento delle prestazioni di Private & Business Clients Advisory Banking Germany e Advisory Banking International.

** Le spese generali e amministrative sono aumentate di € 2,5 miliardi rispetto al 2010, e riflettono € 1,4 miliardi provenienti dalle acquisizioni del Gruppo. Hanno tra l'altro contribuito a tale aumento costi specifici in CB&S (€ 655 milioni relativi a costi di contenzioso e ad una sanzione specifica di € 310 milioni relativa alla svalutazione di un credito IVA tedesco). Inoltre, le spese generali e amministrative sono aumentate a causa dei maggiori costi legati agli investimenti consolidati del Gruppo, in particolar modo il Cosmopolitan di Las Vegas (compresa una svalutazione sulla proprietà di € 135 milioni), e il primo il corrispettivo pari ad € 247 milioni per prelievi bancari, prevalentemente in Germania e in Inghilterra. Questi aumenti sono stati parzialmente compensati dai risparmi derivanti dal programma di riduzione della complessità e dalla ulteriore integrazione delle CIB, tra cui costi di IT ridotti rispetto al 2010.

¹ Il numero delle azioni medie di base e diluite in circolazione è stato rettificato per tutti i periodi anteriori al 6 ottobre 2010 per rispecchiare l'effetto dell'elemento bonus dell'emissione di diritti di sottoscrizione in relazione all'aumento di capitale.

² Include l'effetto del numeratore delle conversioni ipotizzate.

Stato Patrimoniale Consolidato

in milioni di Euro	31 Dicembre	
	2011	2010
	<i>Sottoposto a revisione (audited)</i>	
Attivo:		
Cassa e disponibilità liquide	15.928	17.157
Depositi bancari fruttiferi	162.000	92.377

Fondi della banca centrale venduti e titoli acquistati con contratti di rivendita	25.773	20.365
Titoli presi a prestito (<i>Securities borrowed</i>)	31.337	28.916
Totale attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	1.280.799	1.100.997
Attività finanziarie disponibili per la vendita	45.281	54.266
Investimenti valutati al patrimonio netto	3.759	2.608
Finanziamenti	412.514	407.729
Attività materiali (proprietà e attrezzature)	5.509	5.802
Avviamento ed altre attività immateriali	15.802	15.594
Altre voci dell'attivo	154.794	149.229
Attività fiscali correnti	1.870	2.249
Attività fiscali differite	8.737	8.341
Totale attivo	2.164.103	1.905.630
Voci del passivo e del patrimonio netto:		
Totale depositi	601.730	533.984
Fondi della banca centrale acquistati e titoli venduti con contratti di rivendita	35.311	27.922
Titoli in prestito	8.089	3.276
Totale passività finanziarie <i>al fair value</i> rilevate a conto economico	1.028.447	854.106
Altri prestiti a breve termine	65.356	64.990
Altre passività	187.816	181.827
Accantonamenti	2.621	2.204
Passività fiscali	2.524	2.736
Debiti a lungo termine	1.789	2.307
Titoli <i>trust preferred</i>	163.416	169.660
Obbligazione all'acquisto di azioni ordinarie	12.344	12.250
Totale passività	2.109.443	1.855.262
Azioni ordinarie con valore nominale, non alla pari, di Euro 2,56	2.380	2.380
Sovraprezzo azioni (<i>Additional paid-in capital</i>)	23.695	23.515
Utili non distribuiti ¹	30.119	25.975
Azioni ordinarie proprie, al costo	(823)	(450)
Patrimonio a tutela dell'obbligazione all'acquisto di azioni proprie	(1.981)	(2.601)
Altri redditi complessivi accumulati, al netto di imposte	53.390	48.819
Totale patrimonio netto degli azionisti	1.270	1.549
Partecipazioni non di controllo	54.660	50.368
Patrimonio netto	2.164.103	1.905.630

¹ La rilevazione contabile iniziale per l'acquisizione di ABN AMRO, finalizzata in data 31 marzo 2011, ha determinato una modifica a posteriori degli utili non distribuiti per Euro (24) milioni al 31 dicembre 2010.

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

La seguente tabella mostra una sintesi delle attività ponderate in base al rischio del Gruppo e del patrimonio di vigilanza escluse le voci transitorie ai sensi della sezione 64h (3) della Legge Bancaria Tedesca. Dal 2008, Deutsche Bank ha calcolato e pubblicato i coefficienti patrimoniali consolidati per il gruppo di istituzioni facenti capo a Deutsche Bank ai sensi della Legge Bancaria ed il Regolamento in materia di Solvibilità ("*Solvabilitätsverordnung*"), i quali hanno dato attuazione la normativa aggiornata sui requisiti di capitale del Comitato di Basilea del 2004 (**Basilea 2**) nella normativa tedesca. A partire dal 31 dicembre 2011, il calcolo dei coefficienti di capitale del gruppo incorpora i requisiti di capitale aggiornati per il portafoglio di negoziazione e per le posizioni relative alle cartolarizzazioni ai sensi della terza Direttiva sui requisiti di capitale, nota come "Basilea 2.5", come implementata nella Legge Bancaria Tedesca e nel Regolamento in materia di Solvibilità¹.

¹ **Basilea 2** indica le raccomandazioni per gli standard internazionali di adeguatezza patrimoniale adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, genericamente indicato come quadro patrimoniale di Basilea 2, che allinea più strettamente i requisiti patrimoniali con i rischi sottostanti.

Basilea 2.5 indica le proposte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria originariamente datate luglio 2009 per la riforma del quadro di Basilea sulla scia della crisi finanziaria. I requisiti patrimoniali minimi sono costituiti principalmente dall'introduzione di nuove misure per il rischio di mercato, in aggiunta al valore-a-rischio (*value at-risk*): valore-a-rischio stressato, costo di rischio incrementale, rischio complessivo del portafoglio di negoziazione di correlazione costituito da specifiche posizioni inerenti alla cartolarizzazione e all'applicazione del metodo standardizzato per il rischio di mercato di cartolarizzazione del portafoglio di negoziazione e derivati di credito *nth-to-default*. Ulteriori requisiti contengono norme di *governance*, gestione del rischio e standard di indennizzo, nonché gli obblighi informativi incentrati sulla cartolarizzazione. Basilea 2.5 è stato attuato a livello europeo nelle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD) 2 e 3.

La struttura di Basilea 2.5 ha introdotto le seguenti misure del rischio basate su modello: valore-a-rischio stressato (stressed value-at-risk), impegno di rischio incrementale e misurazione del rischio complessivo, nell'ambito del rischio di mercato per le banche che applicano un modello interno:

- Valore-a-rischio stressato. calcola la misura del valore di rischio stressato basata sul periodo di un anno di continuo e significativo stress del mercato.
 - Impegno di rischio incrementale (IRC): tiene conto dei rischi di default e migrazione in aggiunta rispetto ai rischi di cui già si teneva conto alla voce valore-a-rischio per posizioni di credito delicate nei registri di negoziazione.
 - Misurazione del rischio complessivo (CRM): tiene conto del rischio incrementale per il portafoglio negoziale di correlazione dei crediti calcolato usando un modello interno soggetto a requisiti qualitativi minimi e requisiti di stress test. Il CRM deve essere calcolato settimanalmente ed è determinato come il più alto tra gli ultimi impegni settimanali di CRM derivanti dal modello, l'impegno di CRM medio nelle dodici settimane, e l'impegno calcolato secondo l'approccio standard per il rischio di mercato per il portafoglio negoziale di correlazione dei crediti, il così detto Limite Inferiore del CRM.
 - Approccio standard per il rischio di mercato (MRSA): calcola il capitale di vigilanza nei casi di cartolarizzazione e derivati di credito prossimi al default (*nth-to-default*).
- Inoltre, i regolamenti di Basilea 2.5 richiedono come parte dell'impegno di capitale per il rischio di mercato il calcolo dello specifico rischio di mercato per le posizioni di negoziazione relative alle cartolarizzazioni, che non sono idonee per la misurazione del rischio complessivo in base all'approccio standard per il rischio di mercato. Basilea 2.5 richiede inoltre di identificare le posizioni di ri-cartolarizzazione nei registri di negoziazione e bancari, che ricevono una maggiore ponderazione del rischio e finiscono per essere un maggiore impegno di capitale per il rischio di credito e per il rischio di mercato, rispettivamente.

	31 Dicembre 2011 Basel 2.5	31 Dicembre 2010 Basel 2
in milioni di Euro (salvo ove diversamente indicato)		
Rischio di Credito	262.460	285.218
Rischio di mercato	68.091	23.660
Rischio operativo	50.695	37.326
Totale Attività ponderate in base al rischio	381.246	346.204
Patrimonio <i>Tier 1</i>	49.047	42.565
Patrimonio <i>Tier 2</i>	6.179	6.123
Patrimonio <i>Tier 3</i>	-	-
Totale patrimonio di vigilanza	55.226	48.688
Coefficiente di solvibilità <i>Tier 1</i> (<i>Tier 1 Capital Ratio</i>)	12,9%	12,3%
Coefficiente di solvibilità <i>Core Tier 1</i> (<i>Core Tier 1 Capital Ratio</i>)	9,5%	8,7%
Coefficiente di solvibilità del totale patrimonio di base (<i>Total Capital Ratio</i>)	14,5%	14,1%

Tenuto conto delle differenze di computo evidenziate in maggiore dettaglio nella nota n.2, gli indicatori contenuti nella tabella che precede, calcolati ai sensi di Basilea 2, sono comparabili con quelli calcolati ai sensi di Basilea 2.5.

Al 31 dicembre 2011 il *total capital ratio* del Gruppo era pari al 14,5%, rispetto al 14,1% al 31 dicembre 2010, entrambi molto più alti del coefficiente minimo richiesto dell'8%.

Il patrimonio *Core Tier 1* del Gruppo era pari a EUR 36,3 miliardi al 31 dicembre 2011 e a EUR 30,0 miliardi al 31 dicembre 2009, con un coefficiente di solvibilità *Core Tier 1* rispettivamente del 9,5%% e dell'8,7% al 31 dicembre 2010. Il patrimonio *Tier 1* del Gruppo era di EUR 49,0 miliardi al 31 dicembre 2011 e di EUR 42,6 miliardi al 31 dicembre 2010. Il coefficiente di solvibilità *Tier 1* era pari al 12,9% al 31 dicembre 2011 e pari al 12,3% al 31 dicembre 2010.

Il patrimonio *Tier 2* del Gruppo era pari a EUR 6,2 miliardi al 31 dicembre 2011 e ad EUR 6,1 miliardi al 31 dicembre 2010, corrispondenti rispettivamente al 13% e al 14% del *Tier 1*.

La Legge Bancaria Tedesca e il Regolamento in materia di Solvibilità richiedevano che il Gruppo coprisse il proprio rischio di mercato al 31 dicembre 2011 con EUR 5.447 milioni di capitale di vigilanza totale (*Tier 1 + 2 + 3*) rispetto agli EUR 1,893 milioni al 31 dicembre 2010, tale incremento riflettendo le modifiche ai requisiti di capitale per posizioni su titoli negoziabili introdotte da Basilea 2.5. Il Gruppo ha soddisfatto appieno questo requisito con un capitale *Tier 1* e *Tier 2* che non era richiesto per la copertura minima del rischio di credito e del rischio operativo.

Partite Anomale

Crediti scaduti

La tabella che segue presenta una scomposizione dell'esposizione creditizia scaduta non a rischio registrata al costo ammortizzato secondo il suo status di esposizione scaduta, inclusi i crediti non a rischio scaduti da oltre 90 giorni, ma per i quali non ci sono preoccupazioni per il merito di credito della controparte.

in milioni di euro.	31 dic. 2011	31 dic 2010
Crediti scaduti da meno di 30 giorni	4.394	4.092
Crediti scaduti da più di 30 ma meno di 60 giorni	958	973
Crediti scaduti da più di 60 ma meno di 90 giorni	420	384
Crediti scaduti da 90 giorni o più	907	981
Totale crediti scaduti non a rischio	6.678	6.430

La tabella che segue presenta il valore aggregato del *collateral* - con i valori correnti (*fair values*) del *collateral* limitati al valore del credito pendente - detenuto dal Gruppo a fronte dei suoi crediti scaduti ma non a rischio.

in € m.	31 dic. 2011	31 dic. 2010
<i>Financial</i> e altri <i>collateral</i>	3.973	3.484
Garanzie ricevute	158	244
Totale <i>collateral</i> detenuti a valere su crediti scaduti non a rischio	4.131	3.728

Crediti a rischio

Il dipartimento di Gestione del Rischio di Credito valuta periodicamente se vi sia prova oggettiva che un credito o gruppo di crediti è a rischio. Un credito o gruppo di crediti sia a rischio e sono sostenute perdite per riduzione di valore se:

- esistono prove oggettive di perdita di valore in conseguenza di un evento di perdita verificatosi dopo la contabilizzazione iniziale dell'attività e fino alla data del bilancio (un "evento di perdita"),
- l'evento di perdita ha avuto un impatto sui flussi di cassa futuri stimati dell'attività finanziaria o del gruppo di attività finanziarie, e
- può essere effettuata una stima affidabile dell'importo della perdita.

Le valutazioni delle perdite effettuate dal dipartimento Gestione del Rischio di Credito sono soggette a revisione periodica in collaborazione con il dipartimento Finanza di Gruppo. I risultati di questa revisione sono rivisti e approvati da un comitato di sorveglianza composto dai dipartimenti Finanza di Gruppo e Gestione Senior dei Rischi.

Nell'ambito dei consolidamenti, il Gruppo ha acquisito certi crediti per i quali era stata precedentemente stabilita una riduzione di valore dagli enti consolidati. Questi crediti sono stati incorporati nel bilancio del Gruppo ai loro valori correnti, come determinati dai loro flussi di cassa attesi, che rispecchiavano la qualità creditizia di questi crediti al momento dell'acquisizione. A condizione che le attese dei flussi di

cassa del Gruppo relativamente a questi crediti non siano peggiorate dal momento dell'acquisizione, questi non sono considerati crediti a rischio.

Perdita per riduzione di valore e accantonamento per perdite su crediti

Al 31 dicembre 2010 il totale delle Partite Anomale del Gruppo era pari a € 8.435 milioni e i Crediti a rischio pari a € 6.265 milioni. A partire dal 2011, Deutsche Bank ha reso pubblici nell'Annual Report 2011 esclusivamente i dati relativi ai Crediti a rischio. Inoltre, Deutsche Bank ha pubblicato nel 2011 20F Report tutte le informazioni rilevanti in merito alle attività in sofferenza, ovvero i Crediti a rischio e le Partite Anomale non a rischio (tra cui i Crediti Rinegoziati non a rischio, i Crediti non a rischio scaduti da oltre 90 giorni ma ancora produttivi di interessi e i Crediti non a rischio non produttivi di interessi) anche in ossequio ai requisiti previsti dalla SEC Industry Guide 3. Per maggiori informazioni si vedano le pagine S-8 e S-9 del 2011 20F Report.

Se esistono prove della riduzione di valore, la perdita per riduzione di valore è di solito calcolata in base ai flussi di cassa attesi scontati utilizzando il tasso d'interesse effettivo originario del credito. Se i termini di un prestito sono rinegoziati o altrimenti modificati a causa delle difficoltà finanziarie del mutuatario senza soddisfare i requisiti per una eliminazione del prestito, la perdita per riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso di interesse effettivo originario prima della modifica dei termini. Il Gruppo riduce l'importo contabile del credito a rischio utilizzando un conto di riserva e contabilizza l'importo della perdita nel conto economico consolidato quale componente del fondo per perdite su crediti. Il Gruppo registra gli aumenti del suo accantonamento per perdite su crediti quale aumento del fondo per perdite su crediti nel suo conto economico. Le cancellazioni di crediti riducono l'accantonamento del Gruppo, mentre gli eventuali recuperi sono accreditati sul conto di riserva. Qualora il Gruppo determini di non avere più bisogno di accantonamenti precedentemente stabiliti, lo stesso riduce il suo accantonamento e registra l'importo quale riduzione del fondo per perdite su crediti nel suo conto economico.

Mentre valuta la riduzione di valore per le sue esposizioni creditizie societarie individualmente, il Gruppo valuta la riduzione di valore dei suoi crediti omogenei standardizzati di saldo minore in maniera globale.

La metodologia dell'accantonamento per perdite su crediti per la maggior parte del suo portafoglio Private & Business Client si basa su modelli statistici. Il portafoglio crediti del Gruppo è suddiviso in parti omogenee e non omogenee. Queste parti sono ulteriormente differenziate in sub-portafogli in base alla natura dell'esposizione e al tipo di cliente. Utilizzando dati storici, il livello del fondo per perdite su crediti per il portafoglio omogeneo è calcolato automaticamente utilizzando modelli statistici basati sui tassi di accantonamento per ogni rispettiva categoria di arretrati (giorni dopo la scadenza). Il portafoglio non omogeneo è caratterizzato da linee di credito di elevata entità o da certe categorie di crediti non comparabili a causa della loro entità, complessità o qualità. Queste linee di credito sono oggetto di revisione periodica individuale e, una volta che è stato determinato l'avvenuto verificarsi di una perdita per riduzione di valore, è stabilito un

accantonamento per perdite su crediti secondo una metodologia che tiene conto delle perdite attese.

La metodologia utilizzata da Postbank per stabilire fondi per perdite su crediti è simile a quella del Gruppo. Costituiscono due eccezioni il fatto che Postbank esegua cancellazioni di crediti dirette senza prima stabilire un accantonamento per perdite su crediti e il fatto che gli accantonamenti per perdite su crediti nel suo portafoglio di mutui ipotecari retail siano valutati individualmente per crediti scaduti da almeno 180 giorni. Nel riflettere Postbank nei risultati consolidati del Gruppo, gli effetti delle suddette differenze sono stati allineati alle politiche del Gruppo a fini di revisione.

Gli accantonamenti per perdite su crediti stabiliti per crediti acquisiti prima del loro consolidamento non sono stati consolidati nella serie di accantonamenti per perdite su crediti del Gruppo. Il Gruppo ha invece tenuto in considerazione questi accantonamenti per perdite su crediti nel determinare il *fair value* che rappresenta la base di costo dei crediti di nuovo consolidamento. Il Gruppo tiene conto dei successivi miglioramenti della qualità creditizia di questi crediti traducendoli in apprezzamento del loro valore contabile, con una corrispondente plusvalenza contabilizzata nel margine di interesse. Tuttavia, gli accantonamenti per perdite su crediti stabiliti dal Gruppo per crediti acquisiti dopo il loro consolidamento sono inclusi nel suo fondo per perdite su crediti e nei suoi accantonamenti per perdite su crediti.

Quando si ritiene che non vi sia alcuna prospettiva realistica di recupero e tutto il *collateral* è stato realizzato o trasferito al Gruppo, il credito, unitamente ad ogni relativo accantonamento per perdite su crediti, è cancellato (il credito e il relativo accantonamento per perdite su crediti sono eliminati dal bilancio). I singoli crediti di elevata entità per i quali esiste uno specifico accantonamento per perdite su crediti sono valutati individualmente almeno una volta a trimestre. Per questa categoria di crediti, il numero di giorni dopo la scadenza è un indicatore per una cancellazione di crediti, ma non ne è un fattore determinante. Una cancellazione di crediti avrà luogo soltanto dopo una valutazione di tutte le relative informazioni, quali il verificarsi di un mutamento significativo della situazione finanziaria del mutuatario tale per cui quest'ultimo non sia più in grado di adempiere l'obbligazione di pagamento, o l'insufficienza dei proventi del *collateral* per l'integrale soddisfacimento dell'importo contabile attuale del credito.

Per i crediti valutati nel loro insieme, principalmente mutui ipotecari e crediti per la finanza al consumo, la tempistica di una cancellazione di crediti dipende dal fatto che vi sia o meno *collateral* sottostante e dalla stima del Gruppo dell'importo incassabile. Per i mutui ipotecari, la parte del credito che non è collateralizzata è cancellata quando il mutuo ipotecario è scaduto al più tardi da 840 giorni. Per i crediti per la finanza al consumo, il Gruppo cancella ogni parte del saldo che non prevede di incassare 180 giorni dopo la scadenza, per crediti relativi a carte di credito, e 270 giorni dopo la scadenza nel caso di altri crediti per finanza al consumo.

Le tabelle che seguono presentano una scomposizione dei crediti a rischio del Gruppo, i componenti dell'accantonamento per perdite su crediti e i rispettivi coefficienti di copertura a seconda del tipo di settore merceologico delle sue controparti per le date indicate.

	Crediti a rischio						Accantonamenti per perdite su crediti							
in milioni di euro	Valutati individualmente		Valutati collettivamente		Totale		Valutati individualmente		Valutati collettivamente		Totale		Partite deteriorate al coverage ratio in %	
	31 dic. 2011	31 dic. 2010	31 dic. 2011	31 dic. 2010	31 dic. 2011	31 dic. 2010	31 dic. 2011	31 dic. 2010	31 dic. 2011	31 dic. 2010	31 dic. 2011	31 dic. 2010	31 dic. 2011	31 dic. 2010
Banche e assicurazioni	91	81	0	–	91	81	98	82	16	–	114	82	126	100
Gestione di Fondi	917	841	0	–	917	841	322	298	211	97	533	395	58	41
Industriale	616	603	162	139	778	742	364	332	158	125	522	457	67	62
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	324	199	138	113	462	312	164	147	108	111	272	258	59	83
Mutui residenziali	394	163	2.616	1.810	3.010	1.973	155	105	1.409	965	1.565	1.070	52	54
Attività commerciali immobiliari	2.582	740	224	229	2.806	969	424	259	68	83	492	342	18	35
Settore pubblico	–	–	0	–	0	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Altri	1.094	925	276	422	1.370	1.347	484	420	179	272	663	692	48	56
Totale	6.018	3.552	3.416	2.713	9.434	6.265	2.011	1.643	2.150	1.653	4.162	3.296	44	53

Il totale dei crediti a rischio è aumentato nel 2011 di EUR 3,2 miliardi (il 51%), principalmente a causa di EUR 1,8 miliardi di nuovi crediti a rischio derivanti da Postbank e due casi di beni immobili commerciali nell'Europa occidentale (esclusa la Germania) per i quali il Gruppo ha dovuto registrare soltanto piccole perdite per riduzioni di valore.

Questi movimenti hanno portato ad aumenti lordi di EUR 3,0 miliardi di crediti a rischio valutati individualmente, soprattutto nel settore dell'immobiliare commerciale, in parte compensati da cancellazioni di crediti per EUR 553 milioni. I crediti a rischio del Gruppo valutati nel loro insieme hanno mostrato aumenti lordi di EUR 1,2 miliardi, trainati soprattutto dai portafogli retail presso Postbank, e aumenti dei portafogli del Gruppo in Europa occidentale e negli Stati Uniti, in parte compensati da EUR 512 milioni di cancellazioni di crediti.

Le partite anomale del Gruppo hanno incluso EUR 1,5 miliardi tra i crediti riclassificati come finanziamenti e crediti (*loans and receivables*) in conformità allo IAS 39. Per questi crediti il Gruppo ha registrato 467 milioni di aumenti lordi di

partite anomale pari a EUR 261 milioni, in parte compensati da cancellazioni di crediti pari a EUR 224 milioni.

Gli impegni del Gruppo a prestare ulteriori fondi a debitori con crediti a rischio hanno totalizzato EUR 168 milioni al 31 dicembre 2011 ed EUR 123 milioni al 31 dicembre 2010.

La tabella che segue presenta il valore aggregato del *collateral* che il Gruppo deteneva a fronte dei crediti a rischio, con valori correnti limitati alle pendenze relative a operazioni.

in milioni di euro	31 dic. 2011	31 dic. 2010
<i>Financial</i> e altri <i>collateral</i>	3.714	1.502
Garanzie ricevute	349	77
Totale dei <i>collateral</i> detenuti per partite deteriorate	4.063	1.579

L'aumento del suo *collateral* totale detenuto per crediti a rischio nel 2011 pari a EUR 2,5 miliardi è stato principalmente trainato da Postbank e da un caso di immobile commerciale, portando a un aumento della copertura dei crediti a rischio con *collateral* e a un accantonamento per perdite su crediti dell'87% al 31 dicembre 2011 rispetto al 78% del 31 dicembre 2010.

Esposizione al rischio di credito in relazione ad alcuni paesi europei

Certi paesi europei sono presentati nelle tabelle che seguono a causa dell'aumento del loro rischio di inadempimento sovrano causato dall'estendersi della crisi del debito sovrano in Europa. Questo aumento del rischio è trainato da vari fattori che hanno un impatto sul debito sovrano correlato, inclusi livelli elevati di debito pubblico, accesso limitato ai mercati dei capitali, alti differenziali di *credit default swap*, prossimità delle date di rimborso del debito, cattivi fondamentali economici e prospettiva negativa (inclusa una crescita debole del PIL, un'elevata disoccupazione e la necessità di attuare varie misure di austerità) e il fatto che alcuni di questi paesi hanno accettato pacchetti di "salvataggio". Il più recente di questi pacchetti è l'accordo del 21 febbraio 2012 sulla Grecia, condizionato a certi interventi della Grecia e alla ratifica delle parti coinvolte.

Le tabelle che seguono forniscono una panoramica dell'esposizione al rischio di credito lorda e netta del Gruppo a controparti aventi come paese di domicilio o - in relazione a *credit default swap*, un'attività di riferimento sottostante derivante da - alcuni paesi europei. Si prega di considerare che secondo questo criterio il Gruppo può includere prenditori (in particolare istituzioni finanziarie) domiciliati in questi paesi la cui capogruppo si trova al di fuori di tali paesi o esposizioni a società veicolo le cui attività sottostanti derivano da enti domiciliati in altri paesi. Il Gruppo monitora inoltre altri paesi europei molto da vicino, data la loro esposizione correlata ai suddetti paesi e ai loro recenti abbassamenti del rating, mentre i loro fattori di rischio osservati attualmente non garantiscono l'inclusione in questa informativa.

La posizione lorda del Gruppo verso certi paesi europei rispecchia la sua esposizione netta al rischio di credito oggetto di *gross-up* per la protezione netta relativa a derivati di credito acquistata, il *collateral* detenuto e gli accantonamenti per perdite su crediti.

Per quanto riguarda l'esposizione netta, si intende netta al rischio di credito complessiva del Gruppo a controparti aventi come paese di domicilio alcuni paesi europei. Le esposizioni sono indicate al netto del *collateral* detenuto, delle garanzie ricevute e dell'ulteriore contenimento del rischio. Le esposizioni creditizie detenute al costo ammortizzato sono al netto della detrazione del fondo per perdite su crediti.

31 dic. 2011												
in milioni di euro	Sovrano ¹		Istituzioni finanziarie		Società		Retail		Altri		Totale ²	
	lorda	netta	lorda	netta	lorda	netta	lorda	netta	lorda	netta	lorda	netta
Grecia	448	448	576	105	1,287	324	8	2	–	–	2,319	879
Irlanda ⁽¹⁾	420	181	3,472	1,755	8,436	6,593	61	9	6,484 ³	5,084 ³	18,873	13,622
Italia	1,811	1,767	5,198	2,296	9,449	6,670	19,842	8,480	373	173	36,673	19,386
Portogallo	165	(45)	880	519	1,502	727	2,415	364	36	36	4,998	1,601
Spagna	1,322	1,318	7,198	5,740	10,199	7,152	11,487	2,018	182	93	30,388	16,321
Totale	4,166	3,669	17,324	10,415	30,873	21,466	33,813	10,873	7,075	5,386	93,251	51,809

1 Include posizioni di debito sovrano a rischio disponibili per la vendita in relazione alla Grecia. Non sono incluse ulteriori esposizioni a rischio

2 Circa il 50% dell'esposizione totale scadrà entro i prossimi 5 mesi.

3 Altre esposizioni in relazione all'Irlanda includono esposizioni a controparti il cui domicilio della capogruppo si trova al di fuori dell'Irlanda, nonché esposizioni a veicoli societari le cui attività sottostanti derivano da enti domiciliati in altri paesi.

Ai fini del calcolo dell'esposizione netta del Gruppo, la causa principale della riduzione rispetto alla posizione lorda è l'utilizzo del *collateral* detenuto, in particolare in relazione alla categoria Retail, ma anche per le istituzioni finanziarie, soprattutto in relazione agli accordi di marginazione sui derivati, nonché per le Società. Altre rettifiche per calcolare l'esposizione netta del Gruppo includono i derivati con attività di riferimento sottostanti domiciliate in uno dei paesi sopra menzionati e il fondo per perdite su crediti.

In linea con la comune prassi di settore, il Gruppo utilizza *credit default swap* (CDS) come strumento importante per gestire il rischio di credito al fine di evitare concentrazioni indebite nel portafoglio crediti. I contratti CDS sono regolati dalla documentazione ISDA standard che definisce gli eventi scatenanti (*trigger events*) che hanno come conseguenza il pagamento degli importi di regolamento. Esempi di questi eventi scatenanti includono il fallimento dell'ente di riferimento, il mancato adempimento di obbligazioni contrattuali da parte dell'ente di riferimento (ad esempio il rimborso di interessi o di capitale) e la ristrutturazione del debito dell'ente di riferimento. Questi eventi si applicano anche ai contratti di protezione di *credit default* venduti. La sua protezione CDS acquistata, che funge da fattore di mitigazione del rischio, è prevalentemente emessa da istituzioni finanziarie con alto

rating disciplinate ai sensi di contratti di collateralizzazione. È importante notare che il Gruppo mantiene anche il controllo su posizioni lorde prima della copertura CDS per ogni potenziale concentrazione indebita. Se è vero che si concentra chiaramente sul rischio netto includendo copertura/*collateral*, il Gruppo revisiona anche in maniera molto intensiva la sua posizione lorda prima di qualsiasi copertura CDS, per tenere conto del rischio potenziale che un evento scatenante CDS non si verifichi come previsto. Si prega di notare che la riduzione significativa del rischio sovrano in relazione a certi paesi europei che il Gruppo ha conseguito nel 2011 non è stata trainata da copertura CDS.

Ai fini di protezione creditizia, il Gruppo cerca di evitare discrepanze di scadenze. Questo dipende tuttavia dalla disponibilità nel mercato degli strumenti di copertura necessari. Laddove non sia possibile evitare discrepanze delle scadenze, queste posizioni sono sottoposte a uno stretto monitoraggio. Il Gruppo tiene conto delle sensibilità dello strumento di copertura e dell'attività sottostante per neutralizzare la discrepanza relativa alle scadenze.

Le tabelle sopra menzionate fornite con riguardo alle sue esposizioni nette e lorde globali a certi paesi europei non includono *tranche* di derivati di credito e derivati di credito in relazione alla sua attività di correlazione che, per sua natura, è strutturata in modo da essere neutra quanto al rischio di credito. Inoltre, la natura per *tranche* e correlata di queste posizioni non si presta a una presentazione nozionale non aggregata per paese in quanto, ad esempio, esposizioni nozionali identiche rappresentano livelli di rischio diversi per livelli di *tranche* diversi.

Le esposizioni associate ai paesi sopra menzionati sono gestite e monitorate utilizzando il processo creditizio menzionato nella precedente sezione sul rischio di credito, inclusi i rating dettagliati delle controparti, il monitoraggio continuo delle controparti e la struttura del Gruppo per gestire il rischio di concentrazione, come documentato nelle sue sezioni sul rischio paese e sul rischio di settore. Nel 2011, il Gruppo ha stabilito un'ulteriore struttura relativa alle restrizioni per i suddetti paesi osservati, al fine di evitare ulteriormente concentrazioni indebite. Questa struttura è stata integrata da una revisione periodica del Management, incluse revisioni del portafoglio mirate di questi paesi, iniziative di riduzione dei rischi e *stress test*.

Oltre ai rischi associati all'esposizione diretta a questi paesi, esiste anche il rischio di un potenziale contagio indiretto (ad es. l'impatto sul settore bancario dell'Europa occidentale e un aumento della contrazione dell'economia nel settore societario). Per gestire le implicazioni di queste esposizioni indirette, il dipartimento Gestione del Rischio di Credito effettua revisioni del portafoglio mirate e *stress test* mirati per questi paesi che si inseriscono nella sua più ampia struttura di *stress test* di Gruppo. I risultati di questi esercizi sono rivisti a livello di *senior management* per determinare appropriate iniziative di mitigazione. L'attività di *stress testing* svolta sul portafoglio globale del Gruppo consente al Gruppo di simulare l'impatto degli sviluppi sulle sue potenziali perdite su crediti, sulle migrazioni di rating e sulle richieste di capitale.

Esposizione al rischio di credito sovrano in relazione ad alcuni paesi europei

La tabella che segue offre una panoramica dell'esposizione al rischio di credito sovrano del Gruppo in relazione ad alcuni paesi europei.

				31 dic. 2011				31 dic. 2010
in milioni di euro	Esposizione sovrana diretta ⁽¹⁾	Nozionale netto di CDS aventi come riferimento debito sovrano	Esposizione sovrana netta	Partita informativa: <i>Fair value</i> netto di CDS aventi come riferimento debito sovrano ⁽²⁾	Esposizione sovrana diretta ⁽¹⁾	Nozionale netto di CDS aventi come riferimento debito sovrano	Esposizione sovrana netta	Partita informativa: <i>Fair value</i> netto di CDS aventi come riferimento debito sovrano ⁽²⁾
Grecia	433	15	448	(50)	1.510	91	1.601	(69)
Irlanda ⁽¹⁾	208	(27)	181	(21)	353	(116)	237	(53)
Italia	176	1.591	1.767	1	3.482	4.529	8.011	(12)
Portogallo	116	(161)	(45)	16	111	(123)	(12)	(32)
Spagna	1.026	292	1.318	(13)	2.109	174	2.283	(75)
Totale	1.959	1.710	3.669	(67)	7.565	4.555	12.120	(241)

(1) Include debito sovrano classificato come attività/passività finanziarie al *fair value* con imputazione al conto economico, a disposizione per la vendita e prestiti registrati al costo ammortizzato.

(2) Gli importi rispecchiano il *fair value* netto (ossia il rischio di credito di controparte) in relazione a default swap aventi come riferimento debito sovrano del rispettivo paese.

Gli importi sopra riportati rispecchiano una “visione contabile” netta dell'esposizione sovrana del Gruppo. Le riduzioni rispetto alla fine dell'esercizio 2010 rispecchiano riduzioni del rischio mirate, acconti e variazioni di *fair value* derivanti da oscillazioni dei prezzi di mercato nel 2011.

L'esposizione sovrana diretta sopra menzionata ha incluso il valore contabile di posizioni detenute al costo ammortizzato che, al 31 dicembre 2011, erano pari a EUR 0 milioni per la Grecia, EUR 546 milioni per l'Italia, e EUR 752 milioni per la Spagna e al 31 dicembre 2010 erano pari a EUR 162 milioni per la Grecia, EUR 864 milioni per l'Italia e EUR 969 milioni per la Spagna.

La tabella che segue fornisce una panoramica del *fair value* dell'esposizione del Gruppo al rischio di credito sovrano in relazione ad alcuni paesi europei, classificata come attività finanziarie al *fair value* con imputazione al conto economico.

			31 dic 2011			31 dic. 2010
in milioni di euro	<i>Fair value</i> del debito sovrano	<i>Fair value</i> dei derivati con controparti sovrane (posizione netta) ⁽¹⁾	Totale <i>fair value</i> di esposizioni sovrane	<i>Fair value</i> del debito sovrano	<i>Fair value</i> dei derivati con controparti sovrane (posizione netta) ⁽¹⁾	Totale <i>fair value</i> di esposizioni sovrane
Grecia	197	25	222	233	-	233
Irlanda	(32)	7	(25)	135	-	135

Italia ⁽²⁾	(3.325)²	2.332	(993)	(3.415)²	1.970	(1.445)
Portogallo	81	4	85	(52)	113	61
Spagna	52	28	80	136	24	160
Totale	(3.027)	2.396	(631)	(2.963)	2.107	(856)

(1) Include l'impatto del *master netting* e i *collateral arrangements*

(2) Posizione di debito sovrano corta per l'Italia prevalentemente relativa a operazioni strutturate (*structured trades*) con la corrispondente compensazione di derivati di credito.

La tabella che segue fornisce una panoramica dell'esposizione del Gruppo al rischio di credito sovrano in relazione ad alcuni paesi europei, classificata come attività finanziarie disponibili alla vendita.

			31 dic 2011			31 dic. 2010
in milioni di euro	<i>Fair value</i> del debito sovrano	<i>Importo contabile originario</i>	Importo complessivo delle perdite da valutazione iscritte a conto economico (post effetto fiscale)	<i>Fair value</i> del debito sovrano	<i>Importo contabile originario¹</i>	Importo complessivo delle perdite da valutazione iscritte a conto economico (post effetto fiscale)
Grecia	211	494	(368)	1.115	1.114	-
Irlanda	232	213	-	218	218	-
Italia	525	724	-	4.063	4.074	-
Portogallo	31	46	-	51	51	-
Spagna	193	194	-	937	937	-
Totale	1.292	1.671	(368)	6.394	6.394	-

¹ Per le posizioni acquistate come parte dell'acquisizione di Postbank il 3 dicembre 2010, l'importo contabile originario riflette il *fair value* di tali posizioni a quella data.

Eventi recenti

Il 2 febbraio 2012, Deutsche Bank ha pubblicato, sulla base di dati preliminari e non sottoposti a revisione, i dati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno 2011 del suo gruppo consolidato.

Il 16 marzo 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato e ratificato i rendiconti finanziari annuali della Banca per il 2011. Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione hanno raccomandato che l'Assemblea Generale degli Azionisti del 31 maggio 2012 approvi la corresponsione agli azionisti di un dividendo pari a EUR 0,75 per azione.

Il Consiglio di Sorveglianza ha già approvato il Bilancio Annuale ed il Bilancio Consolidato preparato dal Consiglio di Amministrazione; il Bilancio Annuale è quindi in vigore. Pertanto, ai sensi delle previsioni statutarie dell'Emittente, una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti non è richiesta.

Il 16 marzo 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha nominato i dirigenti del Consiglio di

Gestione a far data dall'1 giugno 2012. Hugo Bänziger e Hermann-Josef Lamberti hanno deciso di dimettersi dal Consiglio di Gestione e di lasciare la Banca dal 31 maggio 2012.

I tre dirigenti assunti nel Consiglio di Gestione sono:

Stephan Leithner che dirigerà i settori di *Human Resources, Legal and Compliance*, and diventerà CEO per l'Europa con la supervisione della Direzione Regionale della Banca in Europa. (ex Germany);

Stuart Lewis che sarà *Chief Risk Officer* con la supervisione del mercato, del rischio di credito e operative; e

Henry Ritchotte che sarà *Chief Operating Officer* con la supervisione delle Tecnologie, delle Transazioni e delle Strategie.

Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre deciso di proporre agli azionisti di eleggere come loro rappresentanti all'Assemblea Generale degli Azionisti Paul Achleitner, attualmente membro del Consiglio di Gestione di Allianz SE; Peter Löscher, Presidente del Consiglio di Gestione di Siemens AG; e Klaus Trützschler, membro del Consiglio di Gestione di Franz Haniel & Cie. GmbH. Inoltre, si intendere eleggere Paul Achleitner presidente del Consiglio di Sorveglianza all'assemblea del Consiglio di Sorveglianza successiva all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Il 20 marzo 2012, Deutsche Bank ha pubblicato il suo *Annual Report 2011*. L'*Annual Report* è composto dall'*Annual Review* e dal *Financial Report*. L'*Annual Review* fornisce informazioni sulla struttura di Deutsche Bank, sulle sue attività principali, sull'andamento del mercato dei capitali, le risorse umane e sulle attività socialmente utili. Il *Financial Report* contiene il bilancio consolidato sottoposto a revisione del Gruppo relativo all'esercizio 2011, redatto in conformità ai principi contabili internazionali (*International Financial Reporting Standards* - IFRS). Deutsche Bank ha anche pubblicato il bilancio annuale con il bilancio individuale relativo all'esercizio 2011, redatto in conformità al Codice Tedesco del Commercio (HGB).

In data 26 aprile 2012, l'Emittente ha pubblicato il proprio *interim report* al 30 marzo 2012 (**1Q2012 Interim Report**).

L'utile netto del trimestre era pari a Euro 1,4 miliardi (rispetto ad Euro 2,1 miliardi del primo trimestre del 2011), mentre l'utile ante imposte era pari a 1,9 miliardi, a causa di una svalutazione pari a 0,3 miliardi di Euro legata alla vendita di Actavis sostenuta dalla divisione Corporate Investments (CI) e costi legali per 0,2 miliardi di Euro sostenuti dalla divisione CB&S.

Per ulteriori informazioni, si segnala che il 1Q2012 Interim Report ed il relativo comunicato stampa sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente www.db.com.

Cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive della Banca

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive della Banca dal 31 dicembre 2011.

Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti

La pubblicazione degli *Interim Reports* di Deutsche Bank per i primi tre trimestri del corrente anno di esercizio 2012 sono previsti come di seguito indicato:

Primo Trimestre: 26 aprile 2012

Secondo Trimestre: 31 luglio 2012

Terzo Trimestre: 30 ottobre 2012

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente

Non si sono verificati sostanziali cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo Deutsche Bank dal 31 dicembre 2011.

3. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Dettagli dell'ammissione a quotazione

Come meglio illustrato al capitolo 6 "Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione" della Nota Informativa, con riferimento alle singole emissioni di *Equity Protection Certificates* che, nell'ambito del Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura di ammissione alla quotazione), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nelle pertinenti Condizioni Definitive, redatte secondo il modello di cui all'appendice della Nota Informativa, contenenti le caratteristiche relative alle singole ammissioni a quotazione, che saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente all'inizio della quotazione, mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Emittente e contestualmente trasmesse alla CONSOB.

L'ammissibilità alla quotazione del Programma è stata disposta dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915 e successivamente confermata con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Si precisa che i *DB Reverse Bonus Certificates* non saranno necessariamente oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione e l'Emittente si riserverà tale decisione con riferimento a ciascuna Serie emessa.

4. INDICAZIONI COMPLEMENTARI

Documenti accessibili al pubblico

Dalla data di pubblicazione del Prospetto di Base e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti saranno a disposizione del pubblico presso (i) la sede

principale della Banca in Taunusanlage 12, 60325, Francoforte sul Meno, Germania, (ii) Deutsche Bank AG S.p.A., in Piazza del Calendario, 3, 20126, Milano, Italia, (iii) sul sito *web* della Banca www.db.com e (iv) se del caso, in relazione ai Certificati ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* www.borsaitaliana.it.

- (1) l'*Annual Review* del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2011 che contiene il *Financial Report* 2011 del Gruppo Deutsche Bank, che include la relazione di revisione dei revisori;
- (2) l'*Annual Review* del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2010 che contiene il *Financial Report* 2010 del Gruppo Deutsche Bank, che include la relazione di revisione dei revisori (audit report);
- (3) l'*Annual Report* nel *Form 20F* del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2011;
- (4) il 1Q2012 *Interim Report* del Gruppo Deutsche Bank;
- (5) lo statuto e l'atto costitutivo di Deutsche Bank.

IV. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data in data 13 settembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11073680 del 26 agosto 2011, come modificato dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11094410 del 24 novembre 2011, dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 maggio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12033126 del 24 aprile 2012, come aggiornato da ogni eventuale ulteriore supplemento.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia al capitolo 1 "*Fattori di Rischio*" a pagina 37 e seguenti della Nota Informativa.

V. DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004, vengono inclusi mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, il Documento di Registrazione relativo all'Emittente come successivamente aggiornato dai relativi Supplementi, l'*Annual Review* del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2011 e l'*Annual Review* del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2010.

Tali documenti sono disponibili (i) presso l'Archivio di Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 4 - 20123, Milano, (ii) presso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, e (iii) sul sito *internet* dell'Emittente www.db.com. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base e relativi Supplementi sono resi disponibili sul sito www.x-markets.it.

VI. NOTA INFORMATIVA

**SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
*EQUITY PROTECTION CERTIFICATES***

1. FATTORI DI RISCHIO

Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli Equity Protection Certificates

I *DB Equity Protection Certificates* che verranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *DB Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci o Panieri di Tassi di Cambio.

I *DB Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "***Equity Protection Certificates Quanto***"); o
- (ii) di tipo "euro" (gli "***Euro Equity Protection Certificates***").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 *"Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa"*.

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'**"Importo di Liquidazione"**), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates*

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, e fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà

l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo *Strike*, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo *Strike*, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione e il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del

cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli *Equity Protection Certificates*, al sottoparagrafo "Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e scomposizione del prezzo" della Nota Informativa.

1.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 1.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare

riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia del Sottostante.

Nel valutare l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, gli investitori devono altresì considerare che gli stessi sono strumenti finanziari caratterizzati da elevata volatilità e la cui liquidità e negoziabilità potrebbe essere influenzata dalla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, che può essere valutata sulla base della documentazione contabile dell'Emittente (al riguardo, si veda il Paragrafo 4 "Indicazioni Complementari" della Nota di Sintesi) nonché dal relativo merito creditizio, tendenzialmente espresso da giudizi di *rating* assegnati all'Emittente da agenzie indipendenti (e riportati nel presente Prospetto di Base al successivo Paragrafo 6.4 nonché nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti).

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

1.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

1.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere,

infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del *Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento nel caso degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 1.3 “Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento” della Nota Informativa.

1.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Qualora alla scadenza il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%. Qualora il Livello di Protezione sia inferiore al 100% l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Tale rischio di perdita dipende dunque dal Livello di Protezione, nonché dal Fattore di Partecipazione, fissati dall'Emittente che saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire. Inoltre, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di

Riferimento Iniziale. Si fa rinvio ai successivi paragrafi 1.2.3 "Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%" e 1.2.4 "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal Certificate, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante. A tal proposito, si fa rinvio al precedente paragrafo 1.2.1 "Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*".

Infine, per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates*, si fa rinvio al successivo paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

1.2.3 Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%

Il Livello di Protezione rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore che ha sottoscritto il Certificate all'emissione potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito.

In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un mancato guadagno ovvero un'eventuale perdita del capitale investito. Si fa rinvio al precedente paragrafo 1.2.2 "Rischio di perdita del capitale investito".

Tale rischio relativo al Livello di Protezione inferiore al 100%, potrebbe essere aggravato dall'influenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, al riguardo si fa rinvio al successivo paragrafo "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".

1.2.4 Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

Il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

In generale, minore è il Fattore di Partecipazione, minore sarà la partecipazione dell'investitore alla *performance* del Sottostante. Nello specifico, qualora tale percentuale assuma un valore inferiore al 100%, sarà riconosciuta all'investitore solo una parte della *performance* del Sottostante.

Qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale - anche se superiore al Livello Protezione nel caso di Livello di Protezione inferiore al 100% - l'investitore potrebbe subire una perdita la cui entità dipenderà anche dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%,

ciò amplificherà l'andamento negativo del Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito.

1.2.5 Rischio connesso alla presenza del Cap

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, l'Importo Massimo. In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla *performance* positiva del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo, senza pertanto conseguire i benefici connessi al rialzo del Sottostante ulteriore rispetto allo *Strike*.

1.2.6 Rischio di prezzo

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore di ciascuna opzione dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dal tempo alla scadenza delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). La variazione di uno solo dei suddetti fattori determina un diverso valore teorico dei *Certificates*.

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, in linea teorica, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* dovrebbe aumentare nei casi di aumento e diminuzione del valore del Sottostante. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e considerando anche il Fattore di Partecipazione ed il Livello di Protezione.

In particolare, il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, il tempo alla scadenza (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 1.2.14 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 1.2.18 "*Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti*" e 1.2.19 "*Rischio di estinzione degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello

generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 1.3 “*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*” della Nota Informativa.

1.2.7 Rischio di correlazione in caso di Sottostante costituito da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività (“**Paniere**”), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere, cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella medesima direzione, tanto maggiore è il rischio che un cambiamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

Allo stesso modo, un cambiamento in senso positivo del mercato di riferimento avrà un impatto maggiore nel caso di alta correlazione tra le attività costituenti il Paniere.

1.2.8 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario (e relativi Panieri), vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in corrispondenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari e di taluni indici azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa sia in corrispondenza o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

1.2.9 Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al

pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX degli *Equity Protection Certificates*).

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di Specialista in relazione ai dei *DB Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**") (c.d. obblighi di *spread*), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione, Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione e la quantità di lotti minimi di negoziazione che l'Emittente nella sua funzione di Specialista dovrà negoziare al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Nelle ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, si segnala che vi sarà un maggior rischio di liquidità per il Portatore. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

In generale, si segnala che nella suddetta ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Certificates*. In tal caso, non è escluso che l'Emittente possa, pur non essendosi impegnato in tal senso, presentare proposte di acquisto dei *Certificates* rivolte agli intermediari collocatori ed eseguite con gli stessi, come di seguito specificato.

Alternativamente, qualora l'Emittente intenda assumere l'onere di controparte ponendo in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi), né farà esplicita menzione nelle

relative Condizioni Definitive. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato né negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.

1.2.10 Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Nel prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere comprese delle commissioni implicite di collocamento il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori.

Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del prezzo di emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione.

Si segnala quindi che, qualora una Serie precedentemente offerta al pubblico sia immediatamente dopo oggetto di quotazione, potrebbe verificarsi – ipotizzando l'invarianza degli altri fattori che concorrono alla determinazione del prezzo – una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni implicite di collocamento.

Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi ovvero commissioni, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Tali costi potrebbero comportare un onere a carico dei Portatori, riducendo in maniera potenzialmente significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio, conforme al modello di cui alla Sezione VIII del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

1.2.11 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore

chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.2.12 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Un peggioramento attuale o prospettico della situazione economica e finanziaria dell'Emittente si riflette sul merito creditizio dello stesso, espresso anche dai giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente, e può influire quindi negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates*.

I *rating* attribuiti al debito dell'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli *Equity Protection Certificates*. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso dei *rating* attribuiti all'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* stessi. Tuttavia, poiché il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto agli *Equity Protection Certificates*, un miglioramento dei *rating* dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati agli *Equity Protection Certificates*.

Si fa rinvio al paragrafo 6.4 della Nota Informativa per le informazioni relative ai livelli di *rating* assegnati al debito dell'Emittente.

1.2.13 Rischio Paese

Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari, a seguito di instabilità politica, economica o sociale del paese stesso.

Qualora il Sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia rappresentato da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali *Equity Protection Certificates* potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.

1.2.14 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (i) a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata ("**Sostituto**"), a condizione tra l'altro che le obbligazioni assunte dal Sostituto in relazione ai *Certificates* siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e (ii) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

1.2.15 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a

ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

1.2.16 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

1.2.17 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 3.1.10 della Nota Informativa.

1.2.18 Rischio di cambiamento del regime fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. L'Investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

1.2.19 Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente di Calcolo, al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti discorsivi di tali eventi, può rettificare i termini e le condizioni dei *Certificates*. Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del

Regolamento e, in forma sintetica, al paragrafo 3.2.3 e 3.2.4. della Nota Informativa.

1.2.20 Rischio di estinzione degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* o al valore dello stesso fissato secondo la migliore prassi commerciale, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede. L'Agente di Calcolo dovrà darne contestuale comunicazione e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

1.2.21 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*.

L'Emittente pertanto non fornirà successivamente all'emissione alcuna informativa circa l'andamento del Sottostante.

1.2.22 Rischio di potenziali conflitti di interessi

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento degli *Equity Protection Certificates* possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'Investitore.

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

L'Emittente è lo *Specialista* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente e/o le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad operare a diverso titolo sul Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro

proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

1.2.23 Rischio relativo agli indici di merci

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello sia calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore dell'indice di merci e conseguentemente sul valore dei *certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati².

1.2.24 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

1.2.25 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dell'*Equity Protection Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

² Qualora il Sottostante sia rappresentato da Merci, gli *Equity Protection Certificates* non sono esposti al rischio connesso al meccanismo di *roll-over* poiché, ai fini del presente Prospetto di Base, per Merce si intende la merce il cui valore di riferimento è rilevato come prezzo *spot*. I prezzi *spot* non hanno una scadenza temporale come i *futures* o le opzioni, servono soprattutto a fornire un indicazione sull'andamento del prezzo di un determinato bene. Vengono in genere calcolati come la media dei prezzi di vendita dei maggiori rivenditori mondiali del determinato bene preso in considerazione.

1.3 Esempificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento

Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e scomposizione del Prezzo

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente del Sottostante, la volatilità attesa del Sottostante, e il tempo alla scadenza dell'*Equity Protection Certificate*.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate*.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto teorico delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *Certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il prezzo di emissione del <i>Certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Certificates</i>
Livello del Sottostante	↑
Volatilità	↑
Durata residua	↑
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

A) *Equity Protection Certificates*

A.1) *Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto senza commissione di collocamento*

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,3, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 35% e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+96,4 Euro

Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	+15,3 Euro
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni Call con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate</i>	-11,7 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazione dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 04 gennaio 2012:

Valore del Sottostante: 1277,3

Volatilità del Sottostante: 25%

Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi

Tasso *free risk*: 1,15%

Dividendi attesi: 2,4%

Si segnala che i dividendi attesi si riferiscono a dati pubblicati su *Bloomberg* in data 30 dicembre 2011. I dividendi attesi sono stime operate da *Bloomberg* con riferimento all'Indice sottostante, la volatilità del Sottostante è la volatilità implicita, mentre il tasso *free risk* è rappresentato dalla curva *swap* della Valuta di Riferimento (*i.e.* Euro).

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
1149,57	-10%	98,79 Euro	-1,21%
1277,30	0%	100 Euro	0%
1405	+10%	105,45 Euro	+5,45%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
22,5%	-10%	99,55Euro	-0,45%

25%	0%	100 Euro	0%
27,5%	+10%	100,34 Euro	+0,34%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Durata residua del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,035%	-10%	100,2 Euro	+0,2%
1,15%	0%	100 Euro	0%
1,265%	+10%	99,8 Euro	-0,2%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,1 Euro	+0,1%
2,4%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	99,9 Euro	-0,1%

A.2) Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto senza commissione di collocamento e con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione entrambi inferiori a 100%

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,30, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 75% e Livello di Protezione pari a 90%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+ 96,4 Euro

Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate Quanto</i>	+ 8,1 Euro
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate Quanto</i>	- 4,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazione dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 04 gennaio 2012:

Valore del Sottostante: 1277,30

Volatilità del Sottostante: 25%

Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi

Tasso *free risk*: 1,15%

Dividendi attesi: 2,40%

Si segnala che i dividendi attesi si riferiscono a dati pubblicati su *Bloomberg* in data 30 dicembre 2011. I dividendi attesi sono stime operate da *Bloomberg* con riferimento all'Indice sottostante, la volatilità del Sottostante è la volatilità implicita, mentre il tasso *free risk* è rappresentato dalla curva *swap* della Valuta di Riferimento (*i.e.* Euro).

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
1149,57	-10%	93,77 Euro	-6,23%
1277,3	0%	100 Euro	0%
1405	+10%	107,23 Euro	7,23%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
22,5%	-10%	99,55 Euro	-0,45%
25%	0%	100 Euro	0%
27,5%	+10%	100,34 Euro	0,34%

Variazione dell tempo alla scadenza del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	99,67%
6 mesi	99,38 Euro	99,38%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,035%	-10%	100,20 Euro	+0,20%
1,15%	0%	100 Euro	0%
1,265%	+10%	99,20 Euro	-0,20%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,10 Euro	+0,10%
2,4%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	99,9 Euro	-0,10%

A.3) Scomposizione del prezzo di un Euro Equity Protection Certificate senza commissione di collocamento

Si consideri un *Euro Equity Protection Certificate* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,3, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 129,48 USD al Tasso di cambio EUR/USD del 04 gennaio 2012), Fattore di Partecipazione pari a 32% e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Euro Equity Protection Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+ 96,4 Euro (Pari a 124,82 USD)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i>	+ 15,8 Euro (Pari a 20,46 USD)
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di	- 12,2 Euro (Pari a 15,80 USD)

Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i>	
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazione dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 04 gennaio 2012:

Valore del Sottostante: 1277,3

Volatilità del Sottostante: 25%

Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi

Tasso *free risk*: 0,55%

Tasso di Cambio: 1,2948

Dividendi attesi: 2,4%

Si segnala che i dividendi attesi si riferiscono a dati pubblicati su *Bloomberg* in data 30 dicembre 2011. I dividendi attesi sono stime operate da *Bloomberg* con riferimento all'Indice sottostante, la volatilità del Sottostante è la volatilità implicita, mentre il tasso *free risk* è rappresentato dalla curva *swap* della Valuta di Riferimento dell'Indice (*i.e.* USD).

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
1149,57	-10%	98,82 Euro	-1,18%
1277,30	0%	100 Euro	0%
1405	+10%	105,40 Euro	+5,40%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
22,5%	-10%	99,55 Euro	-0,45%
25%	0%	100 Euro	0%
27,5%	+10%	100,34 Euro	+0,34%

*Variazione del tempo alla scadenza del *Certificate**

Durata del <i>Certificate</i>	Valore del <i>Certificate</i> (in Euro)	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
--------------------------------------	--	---

24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
0,495%	-10%	100,15 Euro	+0,15%
0,55%	0%	100 Euro	0%
0,605%	+10%	99,85 Euro	-0,15%

Variazione del tasso cambio

Tasso di Cambio	Variazione % della Valuta di Riferimento rispetto all'Euro	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,4243	-10%	90,91 Euro	-9,09%
1,2948	0%	100 Euro	0%
1,1653	+10%	111,11 Euro	+11,11%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,1 Euro	+0,10%
2,4%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	99,9 Euro	-0,10%

A.4) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto con commissioni di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,30, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 30% e Livello di Protezione pari a 100%.

Nella presente esemplificazione si considererà altresì, a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 0,50 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+96,4 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	+15,3 Euro
Vendita di (1 -Fattore di Partecipazione) opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	-12,2
Commissione implicita di collocamento	+0,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Per una descrizione dell'impatto teorico delle singole variabili di mercato (quali: valore del Sottostante, volatilità del Sottostante, tempo alla scadenza del *Certificate*, Tasso *free risk*, dividendi attesi) sul valore degli *Equity Protection Certificates Quanto*, si rinvia alle relative tabelle sub A.1).

B) Equity Protection Cap Certificates

B.1) Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto senza commissioni di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,3, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 100%, CAP pari a 108% e Livello di Protezione pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0	+ 96,4 Euro
Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+ 15,3 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al <i>Cap</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	- 11,7 Euro
Vendita di un ammontare pari a (1 - Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	0
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazione dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei Certificates

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 04 gennaio 2012:

Valore del Sottostante: 1277,30

Volatilità del Sottostante: 25%

Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi

Tasso *free risk*: 1,15%

Dividendi attesi: 2,4%

Si segnala che i dividendi attesi si riferiscono a dati pubblicati su *Bloomberg* in data 30 dicembre 2011. I dividendi attesi sono stime operate da *Bloomberg* con riferimento all'Indice sottostante, la volatilità del Sottostante è la volatilità implicita, mentre il tasso *free risk* è rappresentato dalla curva *swap* della Valuta di Riferimento (*i.e.* Euro).

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1149,57	-10%	99 Euro	-1%
1277,30	0%	100 Euro	0%
1405	+10%	105,5 Euro	+5,5%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
22,5%	-10%	99,55 Euro	-0,45%
25%	0%	100 Euro	0%
27,5%	+10%	100,28 Euro	+0,28%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,035%	-10%	100,2 Euro	+0,2%
1,15%	0%	100 Euro	0%
1,265%	+10%	99,8 Euro	-0,2%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,1 Euro	+0,1%
2,4%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	99,9 Euro	-0,1%

B.2) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto senza commissioni di collocamento e con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione entrambi inferiori al 100%

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,3, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 95%, CAP pari a 130% e Livello di Protezione pari a 90% del Livello di Riferimento Iniziale.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+96,4Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+14,7 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al CAP dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-7,6 Euro
Vendita di un ammontare pari a (1 -Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-1,50 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazione dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei Certificates

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 04 gennaio 2012:

Valore del Sottostante: 1277,3

Volatilità del Sottostante: 25%

Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi

Tasso *free risk*: 1,15%

Dividendi attesi: 2,4%

Si segnala che i dividendi attesi si riferiscono a dati pubblicati su *Bloomberg* in data 30 dicembre 2011. I dividendi attesi sono stime operate da *Bloomberg* con riferimento all'Indice sottostante, la volatilità del Sottostante è la volatilità implicita, mentre il tasso *free risk* è rappresentato dalla curva *swap* della Valuta di Riferimento (*i.e.* Euro).

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1149,57	-10%	94,69 Euro	-5,31%
1277,30	0%	100 Euro	0%
1405	+10%	106,42 Euro	+6,42%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
22,5%	-10%	99,5 Euro	-0,45%
25%	0%	100 Euro	0%
27,5%	+10%	100,34 Euro	+0,34%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,035%	-10%	100,20 Euro	+0,20%
1,15%	0%	100 Euro	0%
1,265%	+10%	99,80 Euro	-0,20%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,1 Euro	+0,1%
2,4%	0%	100 Euro	0%

2,64%	+10%	99,9 Euro	-0,1%
-------	------	-----------	-------

B.3) Scomposizione del prezzo di un Euro Equity Protection Cap Certificate senza commissione di collocamento

Si consideri un *Euro Equity Protection Cap Certificate* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,3, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 129,48 USD al Tasso di cambio EUR/USD del 04 gennaio 2012), Fattore di Partecipazione pari a 100%, CAP pari a 109% e Livello di Protezione pari a 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Euro Equity Protection Cap Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+ 96,4 Euro (Pari a 124,82 USD)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i>	+ 15,8 Euro (Pari a 20,46 USD)
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al <i>Cap</i> dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i>	- 12,2 Euro (Pari a 15,8 USD)
Vendita di un ammontare pari a (1 -Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate</i>	0
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazione dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei Certificates

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 4 gennaio 2012:

Valore del Sottostante: 1277,30

Volatilità del Sottostante: 25%

Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi

Tasso *free risk*: 0,55%

Tasso di Cambio: 1,2948

Dividendi attesi: 2,4%

Si segnala che i dividendi attesi si riferiscono a dati pubblicati su *Bloomberg* in data 30 dicembre 2011. I dividendi attesi sono stime operate da *Bloomberg* con riferimento all'Indice sottostante, la volatilità del Sottostante è la volatilità implicita, mentre il tasso *free risk* è rappresentato dalla curva *swap* della Valuta di Riferimento dell'Indice (i.e. USD).

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1149,57	-10%	98,90 Euro	-1,10%
1277,30	0%	100 Euro	0%
1405	+10%	105,3 Euro	+5,3%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
22,5%	-10%	99,55 Euro	-0,45%
25%	0%	100 Euro	0%
27,5%	+10%	100,34 Euro	+0,34%

Variazione dell tempo alla scadenza del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
0,495%	-10%	100,15 Euro	+0,15%
0,55%	0%	100 Euro	0%
0,605%	+10%	99,85 Euro	-0,15%

Variazione del tasso cambio

Tasso di Cambio	Variazione % della Valuta di Riferimento rispetto all'Euro	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,4243	-10%	90,91 Euro	-9,09%

1,2948	0%	100 Euro	0%
1,1653	+10%	111,11 Euro	+11,11%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,1 Euro	+0,10%
2,4%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	99,9 Euro	-0,10%

B.4) Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto con commissioni di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 04 gennaio 2012 pari a 1277,3, scadenza 06 gennaio 2014, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 100%, un CAP pari a 107% e Livello di Protezione pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

Nella presente esemplificazione si considererà altresì, a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 0,5 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0	+ 96,4 Euro
Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+ 15,3 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	- 12,2 Euro
Vendita di un ammontare pari a (1 - Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	0
Commissione implicita di collocamento	+ 0,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Per una descrizione dell'impatto teorico delle singole variabili di mercato (quali: valore del Sottostante, volatilità del Sottostante, tempo alla scadenza del *Certificate*, Tasso *free risk*, dividendi attesi) sul valore degli *Equity Protection Cap Certificates Quanto*, si rinvia alle relative tabelle sub B.1)

* * * *

ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI A SCADENZA

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates*, e di *Equity Protection Cap Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Cap Certificates* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

I valori del Fattore di Partecipazione, del Livello di Protezione e dell'Importo Massimo utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

A) EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 emessi il 05 gennaio 2012.

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	05 gennaio 2012
Data di Scadenza	06 gennaio 2014
Data di Valutazione	06 gennaio 2014
Data di Determinazione	04 gennaio 2012
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell' Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1277,30 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell' Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	35%
Livello di Protezione	1277,30, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>

Multiplo	0,078290
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (favorevole, neutro e sfavorevole), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1351 (**performance +5,77%** rispetto al Livello di Protezione) **e cioè un Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,
“**LP**” significa Livello di Protezione,
“**FP**” significa Fattore di Partecipazione,
“**LRF**” significa Livello di Riferimento Finale,
“**LME**” significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [1277,3 + 35\% \times (1351 - 1277,3)] \times 0,078290 \times 1 = 102,02 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **102,02 Euro**, con una *performance* positiva pari al +2,02%.

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1225 (**performance -4,09%** rispetto al Livello di Protezione) **e cioè un Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,
“**LP**” significa Livello di Protezione,
 $IL = 1277,3 \times 0,078290 \times 1 = 100 \text{ Euro}$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **0 Euro**, con una *performance* pari al **+0%**.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari 1050 (**performance -17,80%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

$$IL = 1277,3 \times 0,078290 \times 1 = 100 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una **performance** pari al **+0%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Riferimento Finale	Livello di Protezione	Performance % del Sottostante rispetto al livello di riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1351	1277,3	+5,77%	102,02 Euro	+2,02%
Ipotesi 2	1225	1277,3	-4,09%	100 Euro	0%
Ipotesi 3	1050	1277,3	-17,80%	100 Euro	0%

B) EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO (con livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori al 100%)

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 emessi il 05 gennaio 2012.

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	05 gennaio 2012
Data di Scadenza	06 gennaio 2014
Data di Valutazione	06 gennaio 2014
Data di	04 gennaio 2012

Determinazione	
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell' Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1277,3 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell' Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	75%
Livello di Protezione	1149,57, pari al 90% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,078290
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (favorevole, neutro e sfavorevole), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1351 (***performance +17,52% rispetto al Livello di Protezione, e +5,77% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale***) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,

“**LP**” significa Livello di Protezione,

“**FP**” significa Fattore di Partecipazione,

“**LRF**” significa Livello di Riferimento Finale,

“**LME**” significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [1149,57 + 75\% \times (1351 - 1149,57)] \times 0,078290 \times 1 = 101,83 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **101,83 Euro**, con una *performance* positiva pari al +1,83%.

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1120 (**performance -2,57% rispetto al Livello di Protezione, e -12,32% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,

“**LP**” significa Livello di Protezione,

$$IL = 1149,57 \times 0,078290 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari al **-10%**.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari 942 (**performance -18,06% rispetto al Livello di Protezione, e -26,25% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“**LP**” significa Livello di Protezione

$$IL = 1149,57 \times 0,078290 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari al **-10%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Riferimento Finale	Livello di Protezione	Performance % del Sottostante rispetto al livello di riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate

Ipotesi 1	1351	1149,57	+5,77%	101,83 Euro	+1,83%
Ipotesi 2	1120	1149,57	-12,32%	90 Euro	-10%
Ipotesi 3	942	1149,57	-26,25%	90 Euro	-10%

C) EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Certificates* su Indice S&P 500 con evidenza della variazione del Tasso di Cambio:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	05 gennaio 2012
Data di Scadenza	06 gennaio 2014
Data di Valutazione	06 gennaio 2014
Data di Determinazione	04 gennaio 2012
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1277,3.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	32%
Livello di Protezione	1277,3, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,101370
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 129,48 USD, con Tasso di cambio pari a 1,2948 alla Data di Determinazione)

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1351 (**performance +5,77% rispetto al Livello di Protezione**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{[LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

Dove

“IL” significa Importo di Liquidazione,

“LP” significa Livello di Protezione,

“FP” significa Fattore di Partecipazione,

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale,

“LME” significa Lotto Minimo di Esercizio

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,1653

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,1653 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,1653 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **113,16 Euro** con una *performance* positiva pari a **+13,16%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [1277,3 + 32\% \times (1351 - 1277,3)] \times 0,101370 \times 1 / 1,1653 = 113,16 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4543

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4543 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4543 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **90,68 Euro** con una *performance* negativa pari a **-9,32%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [1277,3 + 32\% \times (1351 - 1277,3)] \times 0,101370 \times 1 / 1,4543 = 90,68 \text{ Euro}$$

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1225 (**performance –4,09%** rispetto al Livello di Protezione) **e cioè un Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{Tasso\ di\ Cambio} \times Multiplo\ Lotto\ Minimo\ di\ Esercizio$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,

“**LP**” significa Livello di Protezione,

“**FP**” significa Fattore di Partecipazione,

“**LRF**” significa Livello di Riferimento Finale,

“**LME**” significa Lotto Minimo di Esercizio

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

- (i) ***Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,1653***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,1653 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,1653 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **111,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+11,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1277,3 \times 0,101370 \times 1 / 1,1653 = 111,11 \text{ Euro}$$

- (ii) ***Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4543***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4543 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4543 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **89,03 Euro** con una *performance* negativa pari a **–10,97%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1277,3 \times 0,101370 \times 1 / 1,4543 = 89,03 \text{ Euro}$$

IPOTESI 3 –Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1050 (**performance –17,80%** rispetto al Livello di Protezione), **e cioè un Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{Tasso\ di\ Cambio} \times Multiplo \times Lotto\ Minimo\ di\ Esercizio$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

- (i) ***Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,1653***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,1653 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,1653 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **111,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+11,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1277,3 \times 0,101370 \times 1 / 1,1653 = 111,11 \text{ Euro}$$

- (ii) ***Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4543***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4543 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4543 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **89,03 Euro** con una *performance* negativa pari a **–10,97%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1277,3 \times 0,101370 \times 1 / 1,4543 = 89,03 \text{ Euro}$$

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

<i>Scenari</i>	<i>Livello di Protezione</i>	<i>Livello di Riferimento Finale</i>	<i>Performance % del Sottostante rispetto al livello di riferimento</i>	<i>Tasso di Cambio</i>	<i>Importo di Liquidazione</i>	<i>Performance % del Certificate</i>

			Iniziale			
Ipotesi 1	1277,3	1351	+5,77%	1,1653 1,4543	113,16 Euro 90,68 Euro	+13,16% -9,32%
Ipotesi 2	1277,3	1225	-4,09%	1,1653 1,4543	111,11 Euro 89,03 Euro	+11,11% -10,97%
Ipotesi 3	1277,3	1050	-17,80%	1,1653 1,4543	111,11 Euro 89,03 Euro	+11,11% -10,97%

D) EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection CAP Certificate Quanto* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	05 gennaio 2012
Data di Scadenza	06 gennaio 2014
Data di Valutazione	06 gennaio 2014
Data di Determinazione	04 gennaio 2012
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1277,3 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	1277,3 – pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
CAP	1379,48 - Pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	108%
Strike	1379,48, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	108 Euro, pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio

Fattore di Partecipazione	100%
Lotto Minimo di Esercizio	1 Certificate
Multiplo	0,078290
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1351 (**performance positiva +5,77%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,

"LP" significa Livello di Protezione,

"FP" significa Fattore di Partecipazione,

"LRF" significa Livello di Riferimento Finale,

"LME" significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [1277,3 + 100\% \times (1351 - 1277,3)] \times 0,078290 \times 1 = 105,77 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **105,77 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+ 5,77%**.

IPOTESI 2 –Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1612 (**performance +26,20%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

IL = Importo Massimo

$$IL = 1379,48 \times 0,078290 \times 1 = 108 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **108 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+8%**.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1050 (*performance* **-17,80%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

$$IL = 1277,3 \times 0,078290 \times 1 = 100 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* pari a **+0%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1277,3	1379,48	1351	+5,77%	105,77 Euro	+5,77%
Ipotesi 2	1277,3	1379,48	1612	+26,20%	108 Euro	+8%
Ipotesi 3	1277,3	1379,48	1050	-17,80%	100 Euro	+0%

E) EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO (con Livello di Protezione e fattore di partecipazione inferiori al 100%)

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
--------------------	----------------

Data di Emissione	05 gennaio 2012
Data di Scadenza	06 gennaio 2014
Data di Valutazione	06 gennaio 2014
Data di Determinazione	04 gennaio 2012
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1277,3 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	1149,57, pari al 90% del Livello di Riferimento Iniziale
Fattore di Partecipazione	95%
CAP	1494,44 - pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	130%
Strike	1512,59, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	117 Euro, Pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificates</i>
Multiplo	0,078290
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1351 (**performance positiva +17,52% rispetto al Livello di Protezione, e +5,77% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**) e cioè un **Livello di**

Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

"LRF" indica il Livello di Riferimento Finale.

$$IL = [1149,57 + 95\% \times (1351 - 1149,57)] \times 0,078290 \times 1 = 104,98 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **104,98 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+ 4,98%**.

IPOTESI 2 –Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1612 (***performance +40,23% rispetto al Livello di Protezione, e +26,20% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale***), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

IL = Importo Massimo

$$IL = 1494,44 \times 0,078290 \times 1 = 117 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **117 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+17%**.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1050 (***performance –8,66% rispetto al Livello di Protezione, e -17,80% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale***), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“**LP**” significa Livello di Protezione

$$IL = 1149,57 \times 0,078290 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance negativa* pari a **-10%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1149,57	1494,44	1351	+5,77%	104,98 Euro	+4,98%
Ipotesi 2	1149,57	1494,44	1612	+26,20%	117 Euro	+17%
Ipotesi 3	1149,57	1494,44	1050	-17,80%	90 Euro	-10%

F) EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	05 gennaio 2012
Data di Scadenza	06 gennaio 2014
Data di Valutazione	06 gennaio 2014
Data di Determinazione	04 gennaio 2012
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1277,30 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	1277,30, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale

Fattore di Partecipazione	100%
CAP	1392,26 - pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	109%
Strike	1392,26, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	141 USD, Pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificates</i>
Multiplo	0,101370
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 129,48 USD, con Tasso di cambio EUR/USD pari a 1,2948 alla Data di determinazione)

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 - Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1351 (**performance +5,77%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{[LP + FP \times (LRF - LP)]}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

"LRF" indica il Livello di Riferimento Finale.

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,1653

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,1653 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,1653 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **117,52 Euro** con una *performance* positiva pari a **+17,52%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [1277,30 + 100\% \times (1351 - 1277,30)] \times 0,101370 \times 1 / 1,1653 = 117,52 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/ USD = 1,4543

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4543 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4543 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **94,17 Euro** con una *performance* negativa pari a **-5,83%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [1277,30 + 100\% \times (1351 - 1277,30)] \times 0,101370 \times 1 / 1,4543 = 94,17 \text{ Euro}$$

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione e allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1612 (*performance* **+26,20%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \text{Importo Massimo}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,1653

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1.1653 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,1653 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione

pari a **121,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+21,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1392,26 \times 0,10137 \times 1 / 1,1653 = 121,11 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4543

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4543 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4543 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **97,05 Euro** con una *performance* negativa pari a **-2,95%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1392,26 \times 0,101370 \times 1 / 1,4543 = 97,05 \text{ Euro}$$

IPOTESI 3 - Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale alla data di valutazione pari a 1050 (*performance negativa -17,80%* rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,1653

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,1653 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,1653 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **111,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+11,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1277,3 \times 0,10137 \times 1 / 1,1653 = 111,11 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4543

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2948 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4543 alla

Data di Valutazione (vale a dire 1,4543 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **89,03 Euro** con una *performance* negativa pari a **-10,98%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1277,30 \times 0,101370 \times 1 / 1,4543 = 89,03 \text{ Euro}$$

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Tasso di Cambio	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1277,30	1392,26	1351	+5,77%	1,1653 1,4543	117,52 Euro 94,17 Euro	+17,52% -5,83%
Ipotesi 2	1277,30	1392,26	1612	+26,20%	1,1652 1,4543	121,11 Euro 97,05 Euro	+21,11% -2,95%
Ipotesi 3	1277,30	1392,26	1050	-17,80%	1,1653 1,4543	111,11 Euro 89,03 Euro	+11,11% -10,97%

* * *

TABELLE COMPARATIVE

Confronto dei rendimenti degli *Equity Protection Certificates*

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi rendimenti ottenibili, a parità di certi valori, a seconda dei diversi *Equity Protection Certificates* analizzati nelle esemplificazioni che precedono.

- (I) Confronto *Equity Protection Certificates Quanto* e *Euro Equity Protection Certificates* (di cui agli esempi A e C, sopra).

			<i>Euro Equity Protection Certificates</i>				<i>Equity Protection Certificates Quanto</i>	
Sottostante			Tasso di Cambio 1,1653 (Apprezzamento della Valuta di Riferimento)		Tasso di Cambio 1,4543 (Deprezzamento della Valuta di Riferimento)			
	<i>Livello</i>	<i>Perfor</i>	<i>Import</i>	<i>Variazio</i>	<i>Importo</i>	<i>Variazio</i>	<i>Importo di</i>	<i>Variazione</i>

	<i>di Riferimento Finale</i>	<i>mance del Sottostante</i>	<i>o di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>ne % tra Prezzo del Certificat e e Importo di Liquidazione</i>	<i>di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>ne % tra Prezzo del Certificat e e Importo di liquidazione</i>	<i>Liquidazione (in Euro)</i>	<i>% tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>
Ipotesi 1	1351	+5,77 %	113,16 Euro	+13,16 %	90,68 Euro	-9,32%	102,02 Euro	+2,02%
Ipotesi 2	1225	- 4,09%	111,11Euro	+11,11%	89,03 Euro	-10,97%	100 Euro	0%
Ipotesi 3	1050	- 17,80 %	111,11 Euro	+11,11%	89,03 Euro	-10,97%	100 Euro	0%

(II) Confronto *Equity Protection Cap Certificates Quanto* e *Euro Equity Protection Cap Certificates* (di cui agli esempi D e F, sopra).

		Euro Equity Protection Cap Certificates				Equity Protection Cap Certificates Quanto		
	Sottostante	Tasso di Cambio 1,1653 (Apprezzamento della Valuta di Riferimento)		Tasso di Cambio 1,4543 (Deprezzamento della Valuta di Riferimento)				
	<i>Livello di Riferimento Finale</i>	<i>Performance del Sottostante</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificat e e Importo di Liquidazione</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificat e e Importo di Liquidazione</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificat e e Importo di Liquidazione</i>
Ipotesi 1	1351	+5,77 %	117,52 Euro	+17,52%	94,17 Euro	-5,83%	105,77 Euro	+5,77%
Ipotesi 2	1612	+26,20 %	121,11 Euro	+21,11%	97,05 Euro	-2,95%	108 Euro	8%

Ipotesi 3	1050	- 17,80 %	111,1 1 Euro	+11,11%	89,03 Euro	-10,97%	100 Euro	0%
------------------	------	-----------------	-----------------	---------	---------------	---------	-------------	----

* * * *

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito "**Punto di Pareggio**"); vale a dire, dato il prezzo inizialmente corrisposto per l'acquisto di un singolo *Equity Protection Certificate Quanto*, è possibile determinare in corrispondenza di quale valore del Sottostante alla Data di Scadenza l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del tasso di cambio nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* che espongono al rischio di cambio.

Il livello del sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

Equity Protection Certificates Quanto

- (A) In caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione:

$$\text{Punto di pareggio} = LP + \text{Premio} / (\text{Multiplo} \times FP) - LP / FP$$

Dove

"LP" indica il Livello di Protezione, e

"FP" indica il Fattore di Partecipazione.

- (B) In caso di Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione, non è possibile calcolare il Punto di Pareggio, in quanto l'Importo di Liquidazione non dipenderà dal valore del Sottostante alla Data di Scadenza (sarà infatti rimborsato il Livello di protezione).

In via esemplificativa, considerando un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 di cui all'esempio A) sopra, il Punto di Pareggio sarà calcolato come segue, supponendo che il certificato abbia un prezzo pari a 100 Euro al momento dell'acquisto da parte dell'investitore:

- (A) In caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione):

$$\text{Punto di pareggio} = LP + \text{Premio} / (\text{Multiplo} \times FP) - LP / FP$$

Ed inserendo a tale formula i rispettivi valori numerici,

$$1277,3 + 100 / (0,078290 \times 35\%) - 1277,3 / 35\% = \mathbf{1277,30}$$

- (B) In caso di *performance* negativa del Sottostante (ossia Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione), come

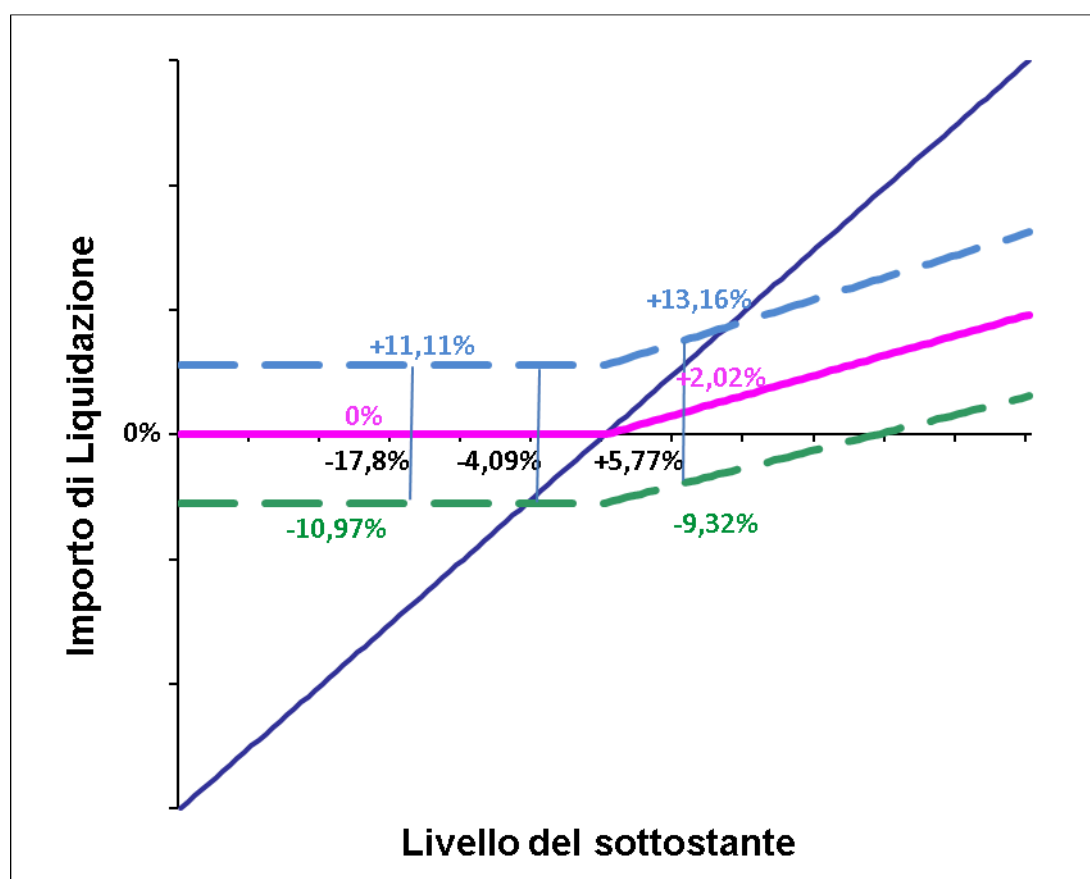
anticipato, non è possibile calcolare il Punto di Pareggio, in quanto l'Importo di Liquidazione non dipenderà dal valore del Sottostante alla Data di Scadenza.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DEL VALORE DEL CERTIFICATE RISPETTO ALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE

I seguenti grafici illustrano la *performance* degli *Equity Protection Certificates*, calcolata come la variazione (espressa in percentuale) del valore del *certificate* alla Data di Scadenza (Importo di Liquidazione) rispetto a quello alla Data di Emissione (prezzo al quale vengono emessi i *Certificates*), illustrata mettendo in relazione tale *performance* con l'andamento del Sottostante.

Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates

Il grafico si riferisce a, e mette a confronto, gli *Equity Protection Certificates Quanto* e gli *Euro Equity Protection Certificates* di cui agli esempi (A) e (C) sopra descritti.

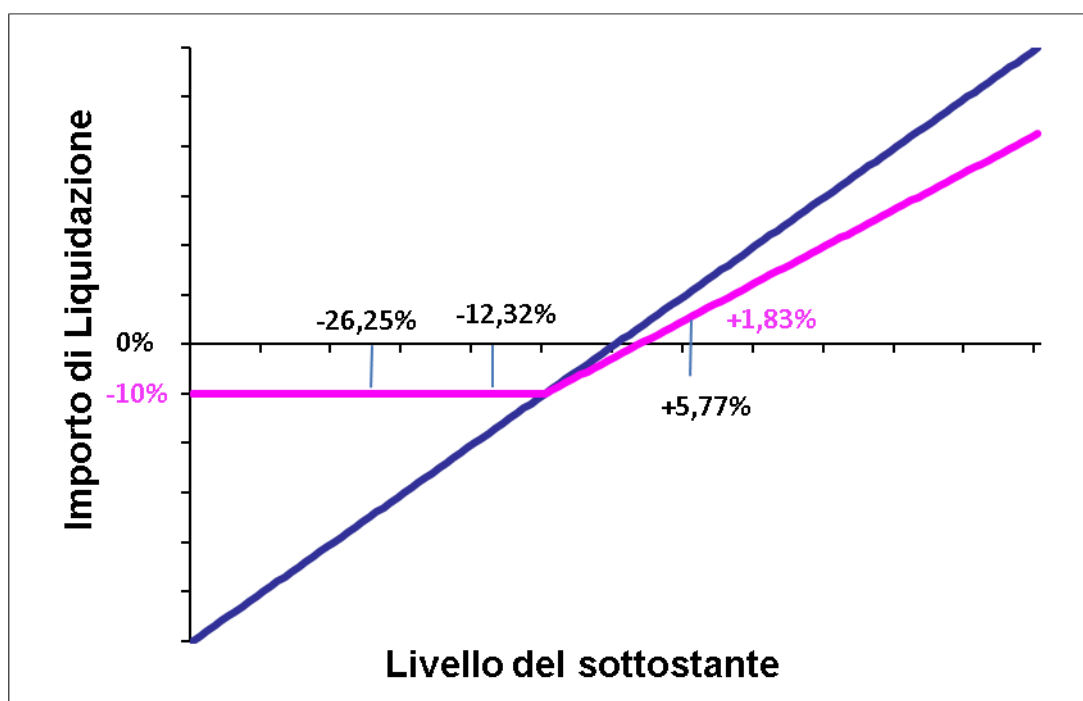


- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Certificate Quanto*
- - - - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,1653,

— — — = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,4543,

Equity Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e fattore di Partecipazione inferiori al 100%)

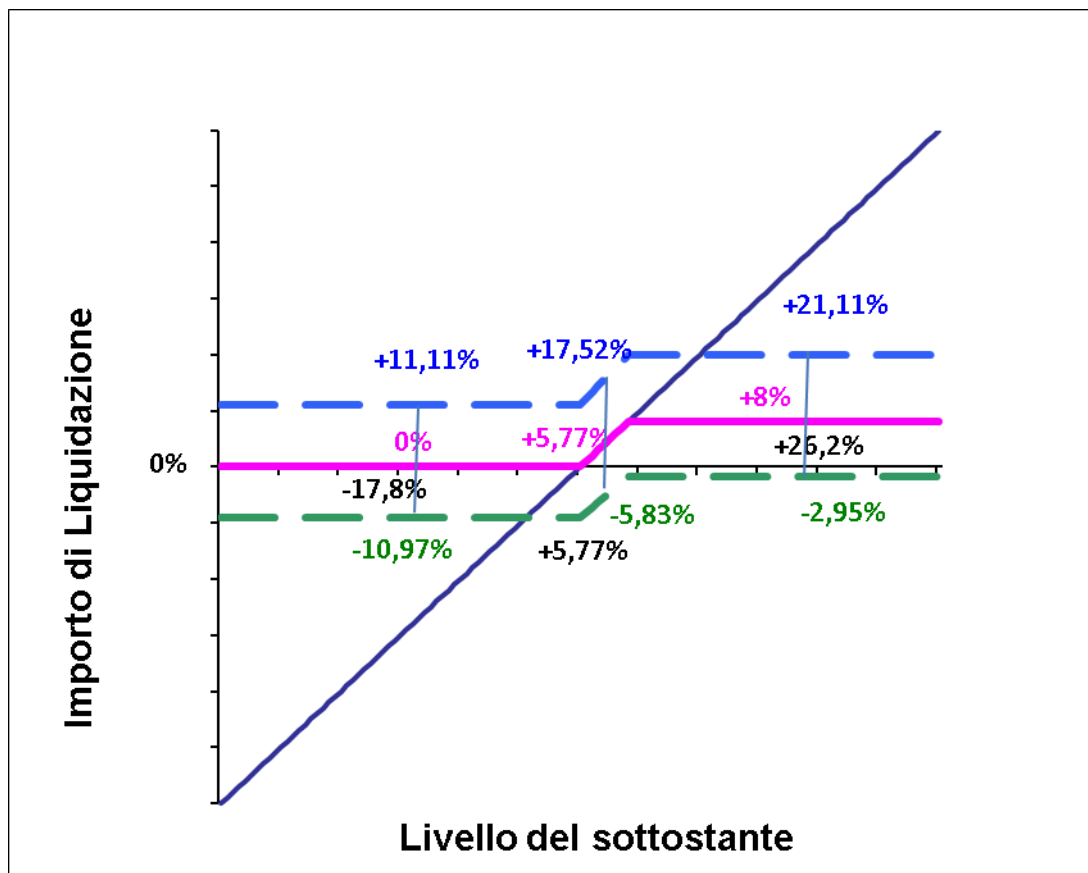
Il grafico si riferisce gli *Equity Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e fattore di Partecipazione inferiori al 100%)* di cui all'esempio (B) sopra descritto.



— = Performance del Sottostante
 — = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Certificate Quanto*

Equity Protection Cap Certificates Quanto ed Euro Equity Protection CAP Certificates

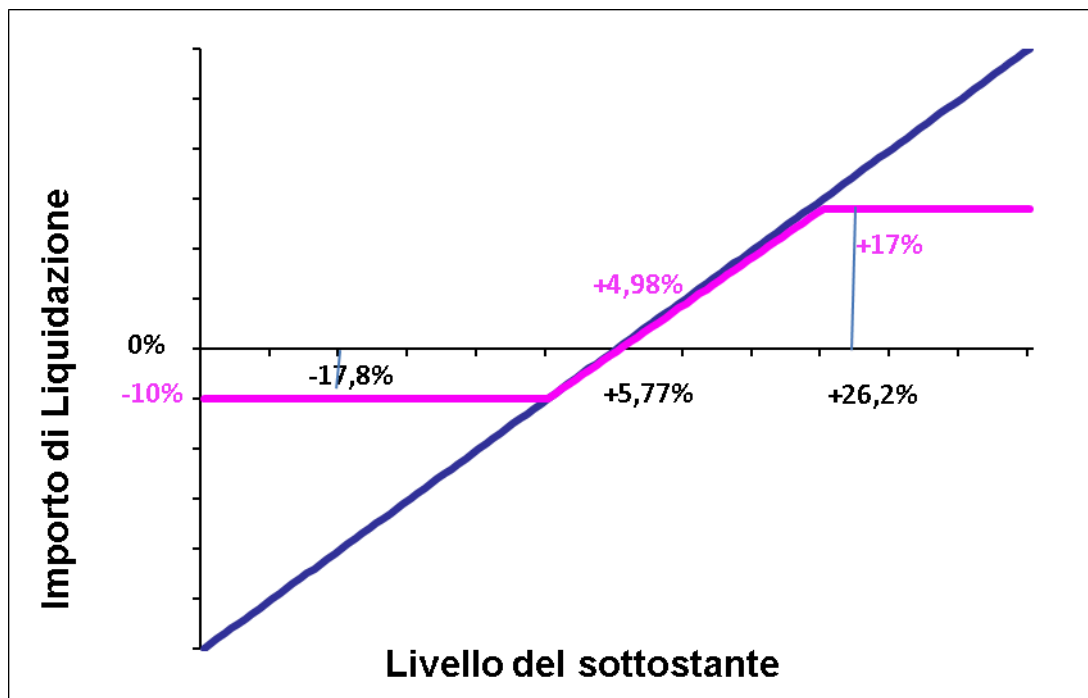
Il grafico si riferisce a, e mette a confronto, gli *Equity Protection CAP Certificates Quanto* e gli *Euro Equity Protection CAP* di cui agli esempi (D) e (F) sopra descritti.



- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'Equity Protection Cap Certificate Quanto
- - - = Importo di Liquidazione dell'Euro Equity Protection Cap Certificate nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,1653,
- - - = Importo di Liquidazione dell'Euro Equity Protection Cap Certificate nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,4543,

Equity Cap Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e fattore di Partecipazione inferiori al 100%)

Il grafico si riferisce gli Equity Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e fattore di Partecipazione inferiori al 100%) di cui all'esempio (E) sopra descritto.



— = Performance del Sottostante
 — = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Certificate Quanto*

GRAFICI RAPPRESENTATIVI DELL'ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE E DEL TASSO DI CAMBIO

Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di un anno, dell'Indice S&P 500 considerato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Indice S&P 500 non sono indicativi delle sue performance future.



Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di un anno, del Tasso di Cambio Euro/USD considerata nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento del Tasso di Cambio Euro/USD non sono indicativi del suo andamento futuro.



2. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta

L'Emittente è Agente di Calcolo nonché *Specialista* per gli *Equity Protection Certificates*.

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* ed è possibile che società controllate o collegate all'Emittente, si trovino, di volta in volta, ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

2.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

I termini sotto definiti, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

3.1 Informazioni riguardanti gli *Equity Protection Certificates*

3.1.1 Descrizione

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

I *DB Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci o Panieri di Tassi di Cambio.

I *DB Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "***Equity Protection Certificates Quanto***"); o
- (ii) di tipo "euro" (gli "***Euro Equity Protection Certificates***").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 *"Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa"*.

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'“**Importo di Liquidazione**”), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) Equity Protection Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, e fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o

ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo *Strike*, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo *Strike*, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione e il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

3.1.2 Fattori che influenzano il valore dei *Certificates*

Il valore degli *Equity Protection Certificates* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali i dividendi attesi (qualora il Sottostante sia rappresentato da azioni o indici azionari), il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse, il Tasso di Cambio (nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* con Sottostante non denominato in Euro) e la volatilità (nonchè la correlazione tra i vari componenti del paniere nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un Paniere). La variazione di uno solo di tali fattori determina un diverso valore teorico dei *Certificates*.

Si rinvia agli esempi contenuti nel capitolo 1 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa, per quel che concerne le simulazioni dell'impatto teorico delle suddette variabili sul valore teorico degli *Equity Protection Certificates* ad una certa data. I valori utilizzati nelle simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici e saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Se il Sottostante è costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti *future* su merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il valore degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci costituenti l'indice, come meglio specificato al paragrafo 1.2.23 "*Rischio relativo agli indici di merci*" nella Nota Informativa³.

3.1.3 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I *Reverse Bonus Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

3.1.4 Regime di circolazione, forma e custodia

Gli *Equity Protection Certificates* sono titoli al portatore emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (l'"**Agente per la Compensazione**"), con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative e del "Regolamento congiunto Banca d'Italia / CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008.

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte

³ Qualora il Sottostante sia rappresentato da merci, gli *Equity Protection Certificates* non sono esposti al rischio connesso al meccanismo di *roll-over* poiché, ai fini del presente Prospetto di Base, per Merce si intende la merce il cui valore di riferimento è rilevato come prezzo *spot*. I prezzi *spot* non hanno una scadenza temporale come i *futures* o le opzioni, servono soprattutto a fornire un'indicazione sull'andamento del prezzo di un determinato bene. Vengono in genere calcolati come la media dei prezzi di vendita dei maggiori rivenditori mondiali del determinato bene preso in considerazione.

Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti almeno pari al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, o a seconda dei casi in misura pari ad almeno un lotto di negoziazione degli *Equity Protection Certificates* - o suoi multipli interi - determinato da Borsa Italiana S.p.A. e che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

3.1.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro.

3.1.6 Eventuali clausole di postergazione (*ranking*) dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dagli *Equity Protection Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

3.1.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Come previsto nel Regolamento di cui al Capitolo VII, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'“**Importo di Liquidazione**”), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates*

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, e fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo *Strike*, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo *Strike*, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione e il Fattore di

Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

Inoltre, in caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("**Valuta di Riferimento**") diversa dall'Euro ("**Valuta di Liquidazione**"), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

Gli *Equity Protection Certificates* sono di stile europeo - saranno quindi esercitati ad una prefissata Data di Scadenza - e il loro esercizio avverrà in modo automatico senza l'invio di alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, secondo il modello indicato alla Sezione VIII del presente Prospetto di Base.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio al paragrafo 1.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" a pagina 52 della Nota Informativa.

3.1.8 Autorizzazioni

L'offerta al pubblico, l'emissione e l'eventuale quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 17 gennaio 2012.

3.1.9 Data di emissione

Le informazioni concernenti la Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates* che saranno di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

3.1.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei Paesi in cui gli *Equity Protection Certificates* dovessero essere negoziati.

Gli *Equity Protection Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione degli *Equity Protection Certificates* è stata approvata dalla CFTC (*Commodities Futures Trading Commission*) ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Qualsiasi offerta o vendita degli *Equity Protection Certificates* deve essere effettuata nell'ambito di operazioni esenti dai requisiti di registrazione previsti dal *Securities Act*, ai sensi della *Regulation S*. Nessun *Equity Protection Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Equity Protection Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; "Soggetto U.S.", indica un soggetto statunitense secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* del *Securities Act* o un soggetto che non rientra nella definizione di soggetto non-statunitense secondo la Rule 4.7 dell'*United States Commodity Exchange Act*. I potenziali investitori in *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

3.1.11 Data di Scadenza

Gli *Equity Protection Certificates* scadranno e saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

Il Livello di Riferimento Finale sarà determinato alla Data di Valutazione, anch'essa indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

3.1.12 Descrizione delle modalità di regolamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione, il tutto come meglio specificato all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

3.1.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo.

Come previsto nel Regolamento di cui alla sezione VII del Prospetto di Base, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza un importo in Euro ("Importo di Liquidazione") legato alla performance del Sottostante.

In termini più specifici, a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere per ogni Lotto Minimo d'Esercizio un Importo di Liquidazione calcolato in base alle seguenti formule:

Se *Equity Protection Certificates*

(1) Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,

"LP" significa Livello di Protezione,

"FP" significa Fattore di Partecipazione,

"LRF" significa Livello di Riferimento Finale.

(2) Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, il Portatore avrà diritto di ricevere un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"LP" significa Livello di Protezione.

Se *Equity Protection Cap Certificates*

(1) Performance Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

(i) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e del risultato del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Cap Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"IL" significa Importo di Liquidazione,

“**LP**” significa Livello di Protezione

“**FP**” significa Fattore di Partecipazione

“**LRF**” significa Livello di Riferimento Finale

- (ii) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo *Strike*, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo ("**IM**"), come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = IM = CAP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(2) Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, il Portatore avrà diritto di ricevere un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Cap Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“**LP**” significa Livello di Protezione.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione (incluso l'Importo Massimo), nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 "*Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates*" della Nota Informativa.

Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti alla Data di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al seguente paragrafo.

3.1.14 Regime fiscale

Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione di Certificates e non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali applicabili a tutte le

possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione di Certificates.

Trattamento fiscale dei Certificates emessi da un emittente non residente

Ai sensi dell'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR) e del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificati, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge una attività d'impresa alla quale i Certificates sono connessi; (ii) una società di persone o un'associazione che non svolge attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Certificates sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 20%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

In base al cosiddetto "regime della dichiarazione" - che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, in capo alle persone fisiche residenti in Italia che non detengono i Certificates nell'ambito dell'attività di impresa - l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate da persone fisiche fuori dall'ambito di un'attività di impresa in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificates effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Certificates non nell'ambito di un'attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Certificates, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificates siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'investitore abbia validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione o rimborso dei Certificates (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure

utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso la stessa gestione titoli, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate o maturate in capo a persone fisiche residenti in Italia che detengano i Certificates non nell'ambito dell'attività d'impresa e che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificates, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse nel calcolo del cosiddetto risultato maturato della gestione annuale. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 20%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Se l'investitore residente è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificates siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificates stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini dell'imposta sul reddito e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, la base imponibile IRAP.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo comune di investimento italiano aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e non saranno soggette ad alcuna imposta sostitutiva. Il suddetto risultato di gestione non sarà assoggettato a tassazione in capo al Fondo o alla SICAV, ma le successive distribuzioni di proventi a favore dei sottoscrittori saranno soggette ad una imposta sostitutiva del 20%.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legge n. 252 del 5 dicembre 2005) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 47/E dell'8 agosto 2003, le plusvalenze relative a Certificates realizzate da fondi immobiliari italiani costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e dell'articolo 14-bis della legge n. 86 del 25 gennaio 1994, non sono soggette né all'imposta sostitutiva né ad altre imposta sui redditi in capo al fondo immobiliare.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Certificates non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificates stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) se non negoziati in mercati regolamentati, non siano detenuti in Italia.

Titoli atipici

Secondo una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, esiste una remota possibilità che i Certificates possano essere considerati "titoli atipici" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 512 del 30 settembre 1983 (**Decreto 512**), convertito nella Legge n. 649 del 25 novembre 1983. In tal caso i pagamenti relativi ai Certificates potranno essere assoggettati ad una ritenuta in Italia applicabile nella misura del 20%, prelevata secondo le modalità di cui al Decreto 512.

La menzionata ritenuta del 20% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Certificates che non sia residente in Italia ed al possessore dei Certificates residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati dall'Emittente che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei Certificates.

Tra i principali effetti della qualificazione dei Certificates come "titoli atipici" vi sarebbe l'applicazione della suddetta ritenuta anche ai proventi corrisposti a categorie di soggetti quali i Fondi, le SICAV, i fondi pensione italiani ed i fondi immobiliari italiani di cui sopra.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

(i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di Euro 1.000.000;

(ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado e degli affini in linea diretta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000; e

(iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, in linea di principio, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Tassa sui contratti di borsa

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168; e (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, ciascuno Stato membro dell'Unione Europea deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato membro o a determinate tipologie di enti ivi costituiti. Tuttavia, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

La Commissione Europea ha proposto alcune modifiche alla Direttiva che se dovessero essere adottate, potrebbero modificare o ampliare l'ambito di applicazione delle previsioni sopra descritte.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (**Decreto 84**). Ai sensi del Decreto 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi dei pagamenti degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari e non dovranno applicare alcuna ritenuta. Queste informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.

3.2 Informazioni relative al Sottostante

3.2.1 Livello di riferimento del Sottostante

A seconda del Sottostante degli *Equity Protection Certificates*, il livello o prezzo dell'attività sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Sottostante nella definizione di Livello di Riferimento contenuta all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates*" alla Sezione VII del presente Prospetto di Base.

Il Livello di Riferimento Iniziale e il Livello di Riferimento Finale, o i criteri per determinarli, saranno riportati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie emessa nell'ambito del Programma.

3.2.2 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Gli *Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante sempre nel rispetto di quanto ammesso dalla normativa in materia di offerta al pubblico e/o di quotazione di strumenti finanziari, le seguenti attività:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (**nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione**), (e) di merci;
- (iii) Merci;
- (iv) Tassi di Cambio,
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, degli *Equity Protection Certificates* emessi (ivi inclusa l'indicazione dell'ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio, nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei Componenti del Paniere.

Tali informazioni relative al Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

3.2.3 Descrizione di eventuali eventi turbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sul Sottostante, cosiddetti "Eventi Rilevanti" ed "Eventi di Turbativa del Mercato", al verificarsi dei quali l'Agente di Calcolo potrà adottare alcune misure di adeguamento e, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* medesimo,

come determinato dall'Agente di Calcolo e comunicato ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento.

Il verificarsi di un Evento Rilevante o di un Evento di Turbativa del Mercato, le eventuali misure di adeguamento adottate dall'Agente di Calcolo, ivi inclusa l'eventuale annullamento dei *Certificates*, saranno comunicati ai Portatori secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento, (i) in ogni caso, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente *www.x-markets.it*, e/o (ii) a seguito dell'ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A.

In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e come più dettagliatamente indicato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento a seconda dei diversi Sottostanti, si intende per **Evento di Turbativa del Mercato**:

- la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni (inclusa, in caso di indici come Sottostante, la mancata pubblicazione da parte dello Sponsor dell'Indice del livello dell'Indice);
- il verificarsi o il sussistere di (i) una sospensione o limitazione imposta all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento o alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati al Sottostante, o (ii) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Sottostante ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Sottostante ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato, anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura,
- la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,
- qualora il Mercato di Riferimento si trovi in un c.d. *paese emergente*, (i) se la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente in operazioni di conversione, trasferimento di qualsiasi delle suddette valute; e (ii) il caso in cui uno Stato di Riferimento imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o (a) dia esecuzione o annunci di eseguire o (b) cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione al Sottostante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e come più dettagliatamente indicato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, si intende per **Evento Rilevante**:

a) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Azioni, gli eventi che potrebbero produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni;

b) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Indici: (i) il calcolo del livello dell'Indice da parte di uno Sponsor Successivo o la sostituzione con un successivo indice; (ii) la modifica della formula dell'Indice, la cancellazione definitiva dell'Indice o l'impossibilità a calcolare e comunicare il livello di tale Indice da parte dello Sponsor o Sponsor Successivo dell'Indice;

c) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Merce: (i) la negoziazione della Merce sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza); (ii) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento; (iii) la modifica o alterazione dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

d) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Tassi di Cambio: (i) la fusione o sostituzione della cd. Seconda Valuta (che indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante, secondo le definizioni di cui all'articolo 4.5.1 delle Condizioni Prodotto del Regolamento) o (ii) la cessazione del corso legale nella giurisdizione di riferimento o cessazione della negoziazione o quotazione sul Mercato di Riferimento.

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

Per una descrizione dettagliata di tali eventi, si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, al quale si rimanda per ulteriori dettagli..

3.2.4 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza sul Sottostante

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi dei suddetti Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti. In particolare, si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, ai sensi del quale, a seconda del relativo Sottostante e dell'evento che si è verificato, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento o anche annullare i *Certificates*.

(A) **Eventi di Turbativa del Mercato.** Per una descrizione dettagliata delle regole di adeguamento che l'Emittente può adottare al verificarsi degli Eventi di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento ai sensi del Regolamento, si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto nonché alle definizioni di Data di Determinazione e Data di Valutazione, contenute nell'articolo 1 delle Condizioni Prodotto.

In breve, l'impatto di tali eventi comporterà la posticipazione della rispettiva data fino ad un massimo di otto Giorni di Negoziazione successivi alla data originariamente fissata per la rilevazione del livello del Sottostante. Se l'Evento di Turbativa non è venuto meno in tale periodo, si intenderà quale Data di Determinazione o Data di Valutazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale o il Livello di Riferimento Finale, a seconda del caso, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un

Evento di Turbativa del Mercato. Il tutto come meglio chiarito alla definizione di Data di Determinazione e Data di Valutazione, di cui all'articolo 1 delle Condizioni Prodotto di cui al Regolamento.

Fermo restando quanto sopra, con esclusivo riferimento alla Data di Determinazione, nel caso di Evento di Turbativa per un periodo superiore agli otto giorni di cui sopra, l'Emittente potrà, a sua scelta (i) considerare quale Data di Determinazione l'ottavo Giorno di Negoziazione (vedi il capoverso precedente) oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *Certificates*.

L'Emittente darà prontamente notizia agli investitori del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato e delle determinazioni assunte per tenere conto di tale turbativa di mercato, mediante pubblicazione sul sito *internet www.x-markets.it* e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. (come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali).

(B) **Eventi Rilevanti.** A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante,

se il Sottostante è costituito da Azioni o Merci, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

A mero titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Azioni, al verificarsi di un Evento Rilevante, quale un aumento di capitale, la distribuzione di un dividendo straordinario, l'emissione o assegnazione delle suddette Azioni, di diritti o di *warrants* a favore dei soci esistenti della Società Emittente le Azioni, l'Agente di Calcolo rettificherà il Livello di Riferimento Iniziale e il Multiplo in funzione di un coefficiente moltiplicativo comunicato dalla società di gestione del mercato regolamentato presso il quale le Azioni sono quotate.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione. Tale comunicazione verrà effettuata mediante pubblicazione sul sito *internet www.x-markets.it* e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso di fusione, revoca della quotazione delle Azioni, nazionalizzazione e insolvenza della Società Emittente le Azioni, di offerta pubblica avente ad oggetto le Azioni o di revoca dalle negoziazioni delle Merci o qualora, a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate dall'Agente di Calcolo non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo, l'Emittente potrà estinguere i *Certificates*, dandone comunicazione ai Portatori mediante pubblicazione sul sito *internet www.x-markets.it* e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della

relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. (come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali), e corrispondendo ai Portatori un importo corrispondente al valore di mercato dei *Certificates* ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

se il Sottostante è costituito da Indici, in caso di sostituzione dello Sponsor o dell'Indice l'Agente di Calcolo considererà come Sottostante l'Indice calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o l'indice successivo, a seconda del caso, e, ove ritenuto necessario dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

Nel caso di modifica della formula dell'Indice, di cancellazione definitiva dell'Indice o di impossibilità a calcolare e comunicare il livello di tale Indice da parte dello Sponsor o Sponsor Successivo dell'Indice, se in ciascuna ipotesi non trovi applicazione quanto edscritto al capoverso precedente, allora l'Emittente potrà estinguere i *Certificates*, dandone comunicazione ai Portatori mediante pubblicazione sul sito *internet www.x-markets.it* e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. (come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali), e corrispondendo ai Portatori un importo corrispondente al valore di mercato dei *Certificates* ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

se il Sottostante è costituito da Tassi di Cambio, in caso di sostituzione o fusione della Seconda Valuta con una valuta diversa, l'Agente di Calcolo potrà sostituire, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, la Seconda Valuta con la Nuova Divisa di Riferimento risultante dalla fusione o sostituzione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.5.3. delle Condizioni Prodotto del Regolamento.

Ove, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica, come sopra indicata, l'Emittente potrà annullare i *Equity Protection Certificates* dandone comunicazione ai Portatori come sopra indicato (ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali).

Parimenti, nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi (i) di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione di riferimento o (ii) laddove il Mercato di Riferimento sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo, l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, dandone comunicazione ai Portatori come sopra indicato (ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali).

4. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

4.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

Gli *Equity Protection Certificates* di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno offerti, anche tramite offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciata da parte di CONSOB e comunicata con nota n. 12043714 del 23 maggio 2012.

4.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Per ciascuna Serie, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione degli *Equity Protection Certificates* sia subordinata.

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* siano offerti in sottoscrizione al pubblico l'Emittente ha la facoltà, che può essere esercitata fino alla Data di Emissione, di non dare corso all'emissione degli stessi ai sensi della legge applicabile.

Inoltre, l'offerta potrà essere revocata anche nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato (così come definito – a seconda del Sottostante - nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento) in una c.d. Data di Determinazione (ossia, nel giorno in cui l'Emittente fissa il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante) e tale Evento di Turbativa del Mercato sussista per otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora l'Emittente intenda esercitare la suddetta facoltà di revocare l'offerta, quest'ultima dovrà ritenersi decaduta e non si darà luogo alla relativa emissione degli *Equity Protection Certificates*. Di conseguenza tutte le domande di adesione all'offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

L'Emittente darà prontamente notizia di tale ritiro dell'offerta sul proprio sito *internet* www.x-markets.it e agli intermediari incaricati del collocamento, affinché ne informino tempestivamente gli aderenti all'offerta.

4.1.2 Ammontare totale dell'emissione

Con riferimento alle singole emissioni degli *Equity Protection Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Emittente provvederà alla verifica quotidiana del numero di richieste di sottoscrizione pervenute e, al raggiungimento di richieste di sottoscrizione pari all'ammontare totale dell'emissione, potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito *internet* www.x-markets.it.

4.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Il periodo di validità dell'offerta di ciascuna Serie sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Periodo di Offerta**"). L'Emittente potrà disporre la chiusura anticipata dell'offerta e/o prorogare il periodo di offerta, dandone contestuale comunicazione alla CONSOB e al pubblico attraverso il proprio sito *internet* www.x-markets.it.

La sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto della singola offerta, avverrà con le modalità indicate dal collocatore di volta in volta prescelto.

Segnatamente, potranno prevedersi le seguenti ipotesi:

- (i) le domande di prenotazione degli *Equity Protection Certificates* potranno essere presentate presso la rete degli sportelli dei collocatori (i "**Collocatori**") mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo di adesione, ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di collocamento fuori sede degli *Equity Protection Certificates* l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, entro 7 giorni dalla data di adesione. In tal caso trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**");
- (iii) i Collocatori potranno provvedere alla raccolta delle adesioni anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo. I clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i "**Collocatori on-line**") potranno aderire all'offerta mediante accesso con idonee modalità telematiche; e
- (iv) gli investitori potranno aderire all'offerta, ai termini ed alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive, anche per il tramite dei soggetti che effettuano attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia ai sensi del Regolamento approvato dalla CONSOB con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007, (il "**Regolamento Intermediari**") (i "**Soggetti Autorizzati**"), che trasmettono gli ordini ai Collocatori.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Qualora l'aderente all'offerta posseda lo status di consumatore, vale a dire sia una persona fisica che agisce per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e aderisca a tale offerta mediante contratto concluso a distanza (come definito all'art. 67-ter comma 1 lett. a dello stesso decreto), il diritto di recesso e la relativa sospensiva dell'efficacia dei contratti stipulati dal consumatore, previsti dall'art. 67-duodecies comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non si applicano a tale adesione, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Qualora l'aderente all'offerta abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere gli *Equity Protection Certificates* prima della pubblicazione di un supplemento al

Prospetto di Base, trova applicazione l'art. 95-bis, comma 2, del Testo Unico, il quale prevede il diritto dell'aderente, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la propria accettazione.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione già presentate sono irrevocabili salvo che l'Emittente non disponga diversamente nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. In tal caso, le Condizioni Definitive specificheranno anche le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate.

Nel caso l'Emittente stabilisca nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie che le domande di adesione siano da considerarsi revocabili, gli investitori potranno revocare la propria domanda di adesione sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso gli uffici dei Collocatori entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorso il termine applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) non assume alcuna responsabilità nei confronti dei potenziali aderenti all'offerta, nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori dei dati relativi alle adesioni nei tempi e con le modalità previste. Il Responsabile del Collocamento avrà il diritto di verificare la regolarità delle domande di adesione all'offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari, avuto riguardo per le modalità e condizioni stabilite per l'offerta stessa, nonché per la regolarità delle operazioni di collocamento, e, ove previsto dalle disposizioni *pro tempore* vigenti, si impegnerà a comunicare alla CONSOB l'esito di tale verifica.

4.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento alle singole emissioni, l'ammontare minimo (il Lotto Minimo di Esercizio) e/o massimo della sottoscrizione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

4.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Le modalità e i termini per il pagamento e la consegna degli *Equity Protection Certificates* saranno indicati, in relazione a ciascuna Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive.

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti e sottoscritti dovrà essere effettuato alla Data di Regolamento (come definita all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates*" alla Sezione VIII del presente Prospetto di Base) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

In ogni caso si precisa che gli *Equity Protection Certificates* sono soggetti al regime di custodia centralizzata e di circolazione dei titoli dematerializzati previsto dal TUF,

e disciplinato dal Regolamento CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Mercati") e dal "Regolamento congiunto Banca d'Italia / CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati.

Ai sensi di tale regime, il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite corrispondente annotazione, contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. per conto dell'Emittente e dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata.

4.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

I risultati dell'offerta saranno resi pubblici entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di validità (o di adesione) dell'offerta, conformemente a quanto previsto dalla normativa italiana vigente in materia.

4.2 Piano di ripartizione e assegnazione

4.2.1 Categorie di potenziali investitori

L'offerta è rivolta al pubblico in Italia e/o ad investitori qualificati come indicati dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e relativa normativa di attuazione, come di volta in volta specificato, in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

4.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei Certificati assegnati e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Il Collocatore o i Collocatori, così come definiti al paragrafo 5.4.1 invieranno la comunicazione relativa all'assegnazione degli *Equity Protection Certificates* assegnati agli investitori. L'Emittente non effettuerà alcun riparto. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, queste saranno soddisfatte in ordine cronologico. Nel caso in cui le richieste di sottoscrizione arrivino a coprire l'ammontare totale dell'emissione, l'Emittente potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima di *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e/o (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta, che l'Emittente potrà attuare qualora le richieste raggiungessero l'ammontare massimo dell'offerta, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

4.3 Fissazione del prezzo

Con riferimento a ciascuna Serie, il prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

La determinazione del prezzo degli *Equity Protection Certificates* sarà effettuata mediante la valorizzazione delle opzioni di cui sono composti i *Certificates*, sulla base del metodo calcolo basato sulla formula di Black & Scholes.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi agli *Equity Protection Certificates* si rinvia al paragrafo 3.1.14 "Regime fiscale" della presente Nota Informativa.

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento a favore dei Collocatori; l'Emittente si impegna ad indicare di volta in volta nelle Condizioni Definitive l'importo di tali commissioni di collocamento.

4.4 Collocamento e sottoscrizione

4.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori

Le Condizioni Definitive riporteranno, in relazione a ciascuna Serie, l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento degli *Equity Protection Certificates* (i "**Collocatori**").

4.4.2 Responsabile del Collocamento

In relazione a ciascuna Serie emessa, i dati identificativi relativi al soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile (il "**Responsabile del Collocamento**") saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.4.3 Agenti depositari

Il sistema di gestione accentrata degli *Equity Protection Certificates* è Monte Titoli S.p.A.

4.4.4 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.4.5 Agente di Calcolo

L'Emittente svolge funzioni di Agente di Calcolo.

5. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

5.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il SeDex dei *Certificates* da emettere da parte di Deutsche Bank nell'ambito del presente Programma in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione.

Gli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

In relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione sul SeDeX, l'Emittente si impegna nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**"), per un quantitativo minimo almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in considerazione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l'ammissione a quotazione dei *Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri e di adottare tutte le azioni necessarie a tal fine.

5.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe degli *Equity Protection Certificates* sono già ammessi a negoziazione sul SeDex.

5.3 Intermediari sul mercato secondario

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ammissione a quotazione sul SeDex e all'impegno di cui all'articolo 4.2.10, non sono previsti ulteriori soggetti con il fermo impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta.

Nell'ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano ammessi a quotazione presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite

proposte di riacquisto dei Certificates stessi rivolte a, ed eseguite con, gli intermediari collocatori. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno dunque rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

6.1 Nominativi di consulenti esterni

Nella presente Nota Informativa non sono contenuti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni degli *Equity Protection Certificates*.

6.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

6.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

6.4 Rating dell'Emittente

Alla data del presente Prospetto di Base, il *rating* di lungo e breve periodo attribuito a Deutsche Bank da Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), Standard & Poor's Rating Services, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (**S&P**), e Fitch Ratings Limited, New York, (**Fitch**), è il seguente:

Agenzia	Data del giudizio di rating	Rating		
		Debito a lungo termine	Debito a breve termine	Outlook
Standard & Poor's	7 dicembre 2011	A+	A-1	Negativo
Moody's Investors Service	17 febbraio 2012	Aa3	P-1	Sotto osservazione in vista di declassamento
Fitch Ratings	15 dicembre 2011	A+	F1+	Stabile

6.5 Informazioni provenienti da soggetti terzi

Le informazioni provenienti da fonti terze riportate nella presente Nota Informativa, quali i grafici rappresentativi dell'andamento storico del Sottostante e del Tasso di Cambio di cui al paragrafo 1.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa, sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e, per quanto l'Emittente sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

6.6 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni successivamente all'emissione. Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento agli *Equity Protection Certificates* mediante avviso riportato sul sito

internet dell'Emittente *www.x-markets.it* ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa. Inoltre, a seguito dell'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, qualsiasi modifica in riferimento agli *Equity Protection Certificates* verrà effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

Laddove i *rating* siano modificati dopo la pubblicazione delle Condizioni Definitive e fino alla chiusura dell'offerta, l'Emittente redigerà e pubblicherà un supplemento ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti e dell'articolo 95-*bis* del Testo Unico della Finanza.

6.7 Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive conterranno, tra l'altro, le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, degli *Equity Protection Certificates* emessi e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

VII. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive (il "**Regolamento**"), disciplina gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection CAP Certificates* (insieme gli "**Equity Protection Certificates**") di stile europeo aventi come Sottostante:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), (e) di merci;
- (vi) Merci;
- (vii) Tassi di Cambio; e
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento agli "*Equity Protection Certificates*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferite a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *Investment Certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"), senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi

dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento di Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Equity Protection Certificates* che lo Specialista dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa degli *Equity Protection Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito *internet* www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 delle Condizioni Generali si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie.

Si segnala che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie richiedere (direttamente o dopo lo svolgimento della relativa offerta) l'ammissione alla negoziazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, tuttavia l'Emittente non garantisce che essi siano ammessi alle negoziazioni presso tali sistemi multilaterali di negoziazione o su tali sistemi di internalizzazione sistematica.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente**” indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l’“**Agente Principale**”) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli “**Agenti**” e ciascuno un “**Agente**”);

“**Agente di Calcolo**” indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

“Agente di Liquidazione” indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all’articolo 5 delle Condizioni Generali;

“Agente per la Compensazione” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all’articolo 4 delle Condizioni Generali;

“Azione” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l’azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“Azione Asiatica” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“Azione Italiana” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“CAP” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, come specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 “Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*”, il valore calcolato come il prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Protezione, indicato, per ciascuna Serie, nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“Componente del Paniere” indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce “Componente del Paniere” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“Condizioni Definitive” indica, per ciascuna Serie, l’avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo agli *Equity Protection Certificates* redatto ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

“Data di Determinazione” indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall’Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all’eventuale ammissione a quotazione della stessa, indicata alla voce “Data di Determinazione” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato.

(A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in

tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Regolamento**" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme

evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

“**Data di Scadenza**” indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce “Data di Scadenza” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono gli *Equity Protection Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

“**Data di Valutazione**” indica,

- (A) se il Sottostante è un’Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un’Azione Italiana: il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell’ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (B) se il Sottostante è **diverso** da un’Azione Italiana o è un Paniere in cui **nessun** Componente del Paniere è un’Azione Italiana, la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione si intenderà quell’ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (C) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere

separatamente ed il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:

il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (D) **se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana:**

la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo

Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui alla Sezione VIII;

"Elemento Costitutivo dell'Indice" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"Fattore di Partecipazione" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale (superiore allo 0%) indicata alla voce *"Fattore di Partecipazione"* nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascuna Serie,

(A) *se Equity Protection Certificates su Azioni, su Merci o su Tassi di Cambio e il Sottostante non è un Paniere:*

un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) *se Equity Protection Certificates su Indici e il Sottostante non è un Paniere:*

il giorno (i) in cui lo Sponsor dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) *se Equity Protection Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un'Azione, una Merce o un Tasso di Cambio, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:*

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e (ii) in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione (i) per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre (ii) per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

- (D) se Equity Protection Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un **Indice**, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, il giorno (i) in cui lo Sponsor dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e (ii) in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione (i) per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre (ii) per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutarî provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"Importo di Liquidazione" (IL) indica, per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Se Equity Protection Certificates

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Se Equity Protection Cap Certificates

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo *Strike*:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo *Strike*:

$$IL = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“**LP**” = Livello di Protezione,

“**FP**” = Fattore di Partecipazione,

“**LRF**” = Livello di Riferimento Finale.

Nel caso di Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection Cap Certificates su singolo Sottostante, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato **(i)** se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, **(ii)** altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

“**Importo Massimo**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Liquidazione, riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, e determinato secondo la seguente formula:

$$CAP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio};$$

“**Indice**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'indice indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Asiatico**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Italiano**” indica, per ciascuna Serie, l'Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Liquidazione**” indica il regolamento in contanti;

“**Livello di Protezione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante calcolabile come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale indicato alla voce “Livello di Protezione” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Livello di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun giorno, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

- (A) se il Sottostante è un Indice:
- (i) se Indice Italiano
- (x) un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice Italiano il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, "**Mercato IDEM**"), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o
- (y) un importo pari al livello ufficiale di chiusura del Sottostante come pubblicato dal Mercato di Riferimento in quel giorno,
- come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento alle diverse osservazioni effettuate dall'Agente di Calcolo.
- (ii) se diverso da Indice Italiano, un importo pari al livello ufficiale di chiusura del Sottostante come pubblicato dal Mercato di Riferimento in quel giorno,
- (B) se il Sottostante è un'Azione:
- (i) se Azione Italiana, un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o
- (ii) se diversa da Azione Italiana, un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;
- (C) se il Sottostante è una Merce, un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante (c.d. "prezzo spot" della Merce), come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,
- (D) se il Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato

sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

(E) se il Sottostante è un Paniere:

(i) se *Equity Protection Certificates Quanto o Euro Equity Protection Certificates in cui la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è uguale alla Valuta di Liquidazione*, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } t = \sum_i^n P_{i,t} \times PCP_i$$

dove:

"n" = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere,

" $P_{i,t}$ " = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno "t",

" PCP_i " = Peso del Componente del Paniere "i";

(ii) se *Euro Equity Protection Certificates e la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è diversa dalla Valuta di Liquidazione*, l'importo determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Il quoziente del Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere (al numeratore), e del Tasso di Cambio, se applicabile, di tale Componente del Paniere in tale giorno (al denominatore)

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } t = \sum_i^n P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{TCP_{i,t}}$$

dove:

"n" = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere,

"P_{i,t}" = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t,

"PCP_i" = Peso del Componente del Paniere "i",

"TCP_{i,t}" = Tasso di Cambio del Componente del Paniere i nel giorno "t";

"Livello di Riferimento del Componente del Paniere" indica il livello o prezzo dell'attività sottostante determinato come previsto alle lettere (A), (B), (C) e (D) della definizione di Livello di Riferimento;

"Livello di Riferimento Finale" indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

"Livello di Riferimento Iniziale" indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, il livello del Sottostante, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

"Livello Massimo" indica, per ciascuna Serie, il livello del Sottostante, indicato alla voce "Livello Massimo" nella Tabella A e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"Lotto Minimo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie, il numero degli *Equity Protection Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

"Mercato di Riferimento" indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Sottostante o ciascun Componente del Paniere, a seconda dei casi, fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o Tabella B delle Condizioni Definitive, ovvero l'entità o il mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"Merce" indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Merce Asiatica" indica, per ciascuna Serie, la Merce negoziata su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Multiplo" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore riportato alla voce "Multiplo" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Paniere" indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni, Merci o Tassi di Cambio Sottostanti, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Percentuale CAP" indica, per ciascuna Serie di *Equity Protection Cap Certificates* e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore (sempre maggiore del 100%), riportato alla voce "*Percentuale CAP*" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Periodo di Offerta" indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all'offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi *Equity Protection Certificates* precedente, ove applicabile, all'ammissione a quotazione, indicato alla voce "Periodo di Offerta" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

"Peso del Componente del Paniere" indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(A) nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa,

(i) se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

(ii) altrimenti, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo pari al quoziente tra:

(a) il relativo Peso Percentuale del Componente del Paniere (al numeratore), e

(b) il Livello di Riferimento del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere alla Data di Determinazione (al denominatore),

(B) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" alla sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Peso Percentuale del Componente del Paniere" indica, per ciascuna Serie e con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore percentuale indicato alla voce "Peso Percentuale del Componente del Paniere" per tale Componente del Paniere nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive;

“**Portatore**” indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore degli *Equity Protection Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l’Agente di Compensazione;

“**Prezzo di Sottoscrizione**” indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce “Prezzo di Sottoscrizione” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere gli *Equity Protection Certificates* durante il Periodo di Offerta;

“**Prezzo Indicativo**” indica, per ciascuna Serie, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* determinato dall’Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato alla voce “Prezzo Indicativo” nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Serie**” indica ciascuna serie degli *Equity Protection Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

“**Sottostante**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione, l’Indice, la Merce, il Tasso di Cambio Sottostante o il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merci e il Paniere di Tassi di Cambio, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Spese**” indica, in relazione ad un *Equity Protection Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all’esercizio degli *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all’intermediario negoziatore);

“**Sponsor dell’Indice**” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata alla voce “Sponsor dell’Indice” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Strike**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, al raggiungimento o superamento del quale il Portatore avrà diritto a ricevere l’Importo Massimo, e calcolato come la differenza tra il CAP e il Livello di Protezione diviso per il Fattore di Partecipazione e maggiorato di un importo pari al Livello di Protezione secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione} ;$$

“**Tabella A**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico;

“**Tabella B**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione;

“**Tasso di Cambio**” indica ogni giorno, il tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento del Sottostante e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un’unità nella Valuta di Liquidazione) determinato dall’Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito [internet www.ecb.int](http://internet.www.ecb.int). Ove in un dato giorno il Tasso

di Cambio non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo, o facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla fonte di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente appropriato in quel momento;

"Tasso di Cambio del Componente del Paniere" indica, per ciascuna Serie di *Euro Equity Protection Certificates*, il Tasso di Cambio (come sopra definito) applicabile a ciascun Componente del Paniere;

"Tasso di Cambio Sottostante" indica, per ciascuna Serie, uno dei tassi di cambio rilevati (i) dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito *internet* www.ecb.int, o (ii) da altra autorità od organismo equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Valuta di Liquidazione" indica l'Euro; e

"Valuta di Riferimento" indica, per ciascuna Serie, la divisa di denominazione del Sottostante indicata alla voce "Valuta di Riferimento" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Valuta di Riferimento del Componente del Paniere" indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce "Valuta di Riferimento del Componente del Paniere" nella Tabella A e/ alla sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Equity Protection Certificates*.

Il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che saranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti gli *Equity Protection Certificates* saranno trasferiti.

3. Esercizio degli *Equity Protection Certificates*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà

automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto.

Il termine "esercizio" o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Equity Protection Certificate* che verrà automaticamente esercitato secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione, tramite l'intermediario presso cui detiene il proprio conto titoli. Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta dall'Agente di Liquidazione:

- (A) se *Equity Protection Certificates* su singolo Indice italiano: entro le ore **10:00** CET della Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;
- (B) se *Equity Protection Certificates* su un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana: entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto
- (C) in tutti gli altri casi: entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore sopra indicate.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) Serie, codice ISIN e numero degli *Equity Protection Certificates* posseduti dal Portatore;
- (i) numero degli *Equity Protection Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati gli *Equity Protection Certificates* oggetto di rinuncia; e
- (iv) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Rinuncia è allegato al presente Regolamento al Capitolo VII.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3864 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Andrea Moioli.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Rinuncia all'esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, gli *Equity Protection Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso degli *Equity Protection Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese dovute in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei *Certificates* si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione agli *Equity Protection Certificates*.

3.7. Lotto di Esercizio

Il numero degli *Equity Protection Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare gli *Equity Protection Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche.

4.1 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

4.1.1 Definizioni

“Altro Mercato Regolamentato” indica, con riferimento ad un’Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l’Azione è quotata;

“Azione” indica **(i)** l’azione indicata ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, ciascuna azione che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“Caso di Fusione” indica, con riferimento alle relative Azioni, ogni caso di **(i)** riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l’impegno irrevocabile a trasferirle - ad un’altra persona fisica o giuridica; ovvero **(ii)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un’altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un’eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero **(iii)** un’offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l’offerta); ovvero **(iv)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un’altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda ad una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante, corrisponda alla data finale in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante;

“Data della Fusione” indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili a tale Caso di Fusione, una diversa data indicata dall’Agente di Calcolo;

“Evento Rilevante” indica una o più delle seguenti circostanze:

1. il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali

titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;

2. la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, **(i)** delle suddette Azioni, ovvero **(ii)** di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero **(iii)** di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero **(iv)** di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
3. un dividendo straordinario;
4. l'esercizio di una *call* da parte della Società Emittente le Azioni relativamente alle Azioni per le quali non sia stato interamente versato il prezzo;
5. il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
6. in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
7. ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 6 che precede; o
8. ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

"Insolvenza" indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni **(i)** sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero **(ii)** la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato, borsa o sistema di quotazione nel quale le negoziazioni hanno un effetto significativo sul complessivo mercato dei contratti di opzione o *future* su tale Azione, il tutto secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

"Nazionalizzazione" indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

"Offerta Pubblica" indica un'offerta di acquisto, offerta pubblica, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o un altro evento da parte di qualsiasi entità o soggetto che

comporti l'acquisto da parte di tale entità o soggetto, o altrimenti comporti l'ottenimento o il diritto di ottenere per tale entità o soggetto, mediante conversione o altri mezzi, di più del 10 per cento e meno del 100 per cento dei diritti di voto in circolazione della Società Emittente le Azioni, come determinato dall'Agente di Calcolo, sulla base di quanto depositato presso le autorità regolamentari o gli enti di auto-regolamentazione o sulla base di altre informazioni che l'Agente di Calcolo ritenga rilevanti;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

“Revoca della Quotazione” indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione o Offerta Pubblica), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

“Società Emittente le Azioni” indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui la Società Emittente le Azioni è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.1.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di un'Azione ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per **“Evento di Turbativa del Mercato”** relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Azioni si intende:

- 4.1.2.1** la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante le regolari sessioni di negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

- 4.1.2.2** il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa Azione l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Azione:
- (A)** di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - 4.1.2.2.1** all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
 - 4.1.2.2.2** alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un'Azione; o
 - 4.1.2.2.3** alle contrattazioni in un Altro Mercato Regolamentato; o
 - (B)** di un qualsiasi evento (diverso dall'evento descritto ai paragrafi 4.1.2.3 e 4.1.2.4 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- 4.1.2.3** la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per **"Orario di Chiusura"** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero
- 4.1.2.4** la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,
- [Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]
- 4.1.2.5** qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
- (A)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o

da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.1.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione a tale Azione]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.1.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione, estinzione anticipata, Caso di Fusione, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione e Insolvenza, Offerta Pubblica relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

4.1.3.1 Le rettifiche di seguito descritte saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi originati dagli Eventi Rilevanti.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere

- (A) ad apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi, e
- (B) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai sensi del Regolamento di Borsa ai Portatori come previsto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.1.3.2 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non** indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si

verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.1.3.3 Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, l'Emittente potrà

- (A)** richiedere all'Agente di Calcolo di apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto della Revoca della Quotazione o della Nazionalizzazione, a seconda del caso, e di fissare la data di decorrenza della rettifica stessa. L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Revoca della Quotazione o Nazionalizzazione sui contratti di opzione sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato;
- (B)** estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di estinzione anticipata degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Quotazione o la Nazionalizzazione, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno;

- (C) a seguito di qualsiasi rettifica dei termini di regolamento delle opzioni delle Azioni negoziate in tale/i mercato/i o sistema/i di negoziazione o sistema/ii di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (la "**Fonte di Riferimento delle Opzioni**"), richiedere che l'Agente di Calcolo esegua una corrispondente rettifica a ciascuna o più Condizioni, e tale rettifica sarà effettiva dalla data che l'Agente di Calcolo determini che sia la data di efficacia della corrispondente rettifica fatta dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni. Se le opzioni sulle Azioni non sono negoziate sulla Fonte di Riferimento delle Opzioni, l'Agente di Calcolo effettuerà tale (eventuale) rettifica, a ciascuna o più delle Condizioni come l'Agente di Calcolo ritenga appropriato, con riferimento alle regole e agli (eventuali) precedenti stabiliti dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni, per dar conto del Caso di Fusione, Offerta Pubblica, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione o Insolvenza, a seconda dei casi, che nella determinazione dell'Agente di Calcolo potrebbero aver dato origine ad una rettifica dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni se tali opzioni fossero così negoziate.

Nei casi di estinzione anticipata di cui sopra, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione l'evento che ha dato luogo all'estinzione anticipata, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con un Componente del Paniere Sostitutivo come di seguito definito. Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

Per "**Componente del Paniere Sostitutivo**" si intende l'azione appartenente allo stesso settore industriale e alla stessa area geografica del Componente Interessato con la più alta capitalizzazione alla data in cui si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.2 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relative agli *Equity Protection Certificates* su Indici

4.2.1 Definizioni

“Elemento Costitutivo dell’Indice” indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

“Indice” indica **(i)** se il Sottostante non è un Paniere, l’indice indicato ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, l’indice che costituisce un Componente del Paniere, come indicato ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“Mercato Correlato” indica, con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice, come stabilito dall’Agente di Calcolo;

“Mercato di Riferimento” (i) con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l’Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice, l’ora in cui il relativo *Sponsor* dell’Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“Sponsor dell’Indice” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata nella definizione di “Sponsor dell’Indice” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui l’Indice è calcolato o pubblicato, ovvero lo Stato in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“Valuta di Riferimento” (i) con riferimento all’Indice, la divisa di denominazione del Sottostante indicata nella definizione di “Valuta di Riferimento” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento a un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.2.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.2.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Indici si intende:

- 4.2.2.1 (A)** qualora il relativo Indice non sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- (B)** qualora il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi,
- (i)** la mancata pubblicazione da parte del relativo *Sponsor* dell'Indice di pubblicare il livello dell'Indice; o
 - (ii)** la mancata apertura del Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura, in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- 4.2.2.2** il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:
- (A)** di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
- (i)** all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
 - (ii)** alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice; o
 - (iii)** alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice sia quotato o negoziato; o
- (B)** di un qualsiasi evento (diverso da un evento descritto nel paragrafo 4.2.2.3 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di

effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

4.2.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato relativo ad un Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

Al fine di determinare in qualunque momento l'occorrenza di un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in relazione a tale Elemento Costitutivo dell'Indice in quel momento allora la relativa percentuale di partecipazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice al livello di tale Indice dovrà basarsi sul confronto fra **(aa)** la porzione del livello di tale Indice attribuibile a tale Elemento Costitutivo dell'Indice, e **(bb)** il livello complessivo di tale Indice, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, o se il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, usando la ponderazione ufficiale di apertura, come pubblicata dal relativo *Sponsor* dell'Indice come parte dei dati di apertura del mercato; ovvero

4.2.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.2.2.5 Nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione per un Indice o per un Elemento Costitutivo dell'Indice, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a

causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.2.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire, o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Indice o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Indice],

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.2.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione ed estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti che seguono.

4.2.3.1 Se un Indice:

- (A) non è calcolato e comunicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno *Sponsor* Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- (B) viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

allora, in ciascun caso, quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale *Sponsor* Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

4.2.3.2 Se il relativo *Sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, lo *Sponsor* Successivo: **(aa)** apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla

formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una "**Modifica dell'Indice**"), o **(bb)** cancelli definitivamente quell'Indice (una "**Cancellazione dell'Indice**"), o **(cc)** non riesca a calcolare e comunicare tale Indice ("**Turbativa dell'Indice**") e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B), allora l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenendo in considerazione la Modifica dell'Indice, la Cancellazione dell'Indice o la Turbativa dell'Indice il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora uno o più dei Componenti del Paniere sia oggetto delle ipotesi sub (aa), (bb) e (cc) ("**Componente Interessato**"), e non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B) di cui sopra, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con l'indice scelto dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione, che sia diverso da un Indice come sopra definito e che consenta di assicurare la continuità con il Componente Interessato (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.2.3.3 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A)** se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo

Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B)** se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

4.3.1 Definizioni

"Altro Mercato Regolamentato" indica, con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dal Mercato di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merce";

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Merce" indica (i) se il Sottostante non è un Paniere, la merce indicata ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, o (ii) se il Sottostante è un Paniere, la merce che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o il Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Valuta di Liquidazione" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto; e

"Valuta di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.3.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di una Merce, ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende:

4.3.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’orario che rappresenta per la relativa merce l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.3.2.1.1 all’insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.3.2.1.1 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul relativo Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.3.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima (**aa**) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (**bb**) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l’orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.3.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento; ovvero

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 “Caratteristiche degli Equity Protection Certificates “ delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.3.2.4 nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell’Agente di Calcolo, ha l’effetto di impedire, limitare o ritardare l’Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a

causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.3.2.5 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.3.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione e estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci

Per "**Evento Rilevante**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende:

- 4.3.3.1** il caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- 4.3.3.2** qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento;
- 4.3.3.3** la modifica o alterazione, come indicata ai punti 4.3.3.1 e 4.3.3.2 sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in

relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.3.4. Mancata emissione, Revoca delle Negoziazioni e Altri Eventi di Estinzione Anticipata

4.3.4.1 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di

Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.3.4.2 Qualora

4.3.4.2.1 il Mercato di Riferimento comunichi, sulla base delle regole di tale mercato, che le Merci cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato per qualsiasi ragione, se tali Merci non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo ("**Revoca delle Negoziazioni**"); o

4.3.4.2.2 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate in conformità all'articolo 4.3.3 delle Condizioni di Prodotto di cui sopra, non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo ("**Altri Eventi di Estinzione Anticipata**"),

l'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* dandone comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In tali casi, l'Emittente corrisponderà a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Negoziazioni o l'Altro Evento di Estinzione Anticipata, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca delle Negoziazioni o Altri Eventi di Estinzione Anticipata (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con una merce (diversa da una merce come sopra definita) che appartenga allo stesso settore merceologico di tale Componente interessato, come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali

Al verificarsi della Revoca delle Negoziazioni o di Altri Eventi di Estinzione Anticipata, l'Agente di Calcolo ne darà comunicazione il prima possibile ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. I Portatori, tuttavia, dovranno tenere presente che è possibile che intercorra un lasso di tempo tra il momento in cui gli eventi di cui sopra si verificano e il momento in cui essi sono resi noti agli stessi Portatori.

4.4 Eventi di Turbativa del Mercato ed Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci diverse da Metalli Preziosi, Oro, Argento, Platino o Palladio

4.4.1 Definizioni

"**Data di Consegna**" indica, rispetto a ciascuna data per la quale trovi applicazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, secondo quanto riportato nelle Condizioni Definitive, il mese di scadenza del primo *Future* relativo al Sottostante e, in caso di Paniere, a ciascun Componente del Paniere, la cui data di scadenza sia successiva a tale data;

"**Data di Trade**" indica la data di volta in volta indicata, con riferimento alla relativa Serie, nella sezione 3 "Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*" delle Condizioni Definitive.

"**Future(s)**" indica un contratto, relativo al Sottostante, per la consegna futura dell'oggetto di tale contratto ad una data di consegna;

"**Giorno di Riferimento**" ha il significato indicato di seguito;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merci";

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica la merce specificata nella definizione di "Sottostante" nelle Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Riferimento**" indica qualsiasi livello, valore o prezzo (incluso il Livello di Riferimento) che l'Agente di Calcolo è tenuto a determinare con riferimento ad una Merce ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

4.4.2 Evento di Turbativa del Mercato

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende un qualsiasi evento che, nel caso in cui si verificasse, darebbe luogo ad un Evento di Turbativa di Mercato (come descritto di seguito), che accada in qualsiasi data in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di una Merce ("**Giorno di Riferimento**"). L'Agente di Calcolo determinerà in buona fede tale Prezzo di Riferimento tenendo in considerazione l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato rispetto alla Merce in o in relazione a tale Giorno di Riferimento, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

I seguenti eventi sono considerato Eventi di Turbativa del Mercato:

- (i) Turbativa della Fonte del Prezzo;
- (ii) Sospensione delle Negoiazioni;
- (iii) Assenza del Prezzo della Merce;
- (iv) Modifica Sostanziale della Formula;
- (v) Modifica Sostanziale del Contenuto;
- (vi) Turbativa Fiscale; o
- (vii) Restrizione della Negoziazione.

Laddove:

"Assenza del Prezzo della Merce" indica (A) il mancato inizio delle negoziazioni, o la prolungata o permanente interruzione delle negoziazioni, in Futures nel Mercato di Riferimento o (B) il venir meno della Merce o delle negoziazioni avente ad oggetto la Merce;

"Modifica Sostanziale del Contenuto" indica il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade*, di una modifica sostanziale nel contenuto, composizione o formazione della Merce o del relativo Future;

"Modifica Sostanziale della Formula" il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade*, di una modifica sostanziale nella formula utilizzata per calcolare qualsiasi Prezzo di Riferimento;

"Turbativa della Fonte del Prezzo" indica (A) la mancata diffusione o pubblicazione da parte del Mercato di Riferimento di qualsiasi Prezzo di Riferimento (o delle informazioni necessarie per determinare qualsiasi Prezzo di Riferimento) o (B) la temporanea o permanente interruzione o indisponibilità del Mercato di Riferimento;

"Turbativa Fiscale" indica l'imposizione, o la modifica o cancellazione, da parte di qualsiasi Stato o autorità fiscale dell'accisa, di qualsiasi tassa di estrazione, di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di trasferimento, di bollo o altre simili imposte e/o tasse sulla, o calcolate facendo riferimento alla, relativa Merce (diverse da un'imposta e/o tassa sul, o calcolata facendo riferimento al, guadagno netto o lordo), che abbiano luogo a partire dalla Data di *Trade*, qualora l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o cancellazione, sia quello di aumentare o ridurre il Prezzo di Riferimento nel giorno che sarebbe stato il Giorno di Riferimento ove non si fosse verificata una tale imposizione, modifica o cancellazione;

"Restrizione della Negoziazione" indica la sostanziale restrizione imposta alla negoziazione in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o alle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo; e

"Sospensione delle Negoziazioni" indica la sostanziale sospensione delle negoziazioni in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o delle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo.

4.5 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Tassi di Cambio

4.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Mercato Correlato" indica, salvo diversa definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o il Mercato di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“Prima Valuta” indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

“Seconda Valuta” indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

“Tasso di Cambio Sottostante” si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“Valuta di Liquidazione” si rinvia alla definizione dell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.5.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio Sottostante nella Valuta di Liquidazione.

Per **“Evento di Turbativa del Mercato”** si intende:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall’Agente di Calcolo,

4.5.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.5.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.5.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.5.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a

seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

4.5.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:

4.5.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

4.5.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.5.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante

in entrambi i casi (i) e (ii) di cui sopra, se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione.

4.5.3 Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.4 delle Condizioni di Prodotto, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.5.4 Eventi di Estinzione Anticipata

- 4.5.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, o
- 4.5.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Estinzione Anticipata**")

L'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates* dando comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* vengano così annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Equity Protection Certificate* posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

Per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale degli *Equity Protection Certificates*

I diritti connessi agli *Equity Protection Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. Gli *Equity Protection Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificates* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti degli *Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli *Equity Protection Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento degli *Equity Protection Certificates* così acquistati.

4. Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito *internet www.x-markets.it* per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**” definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di “Spese” contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione agli *Equity Protection Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il “**Sostituto**”) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione agli *Equity Protection Certificates*, siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da Deutsche Bank AG;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che gli *Equity Protection Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni vi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto

VIII. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(facsimile)

Deutsche Bank AG

Equity Protection Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

(gli "**Equity Protection Certificates**")

(Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo agli Equity Protection Certificates)

La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o redatta in forma non appropriata o non propriamente inviata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

A: Deutsche Bank S.p.A.
Direzione Generale – Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Attenzione: Andrea Moioli
Tel: 02 4024 3864
Fax: 02 4024 2790
(l'"**Agente di Liquidazione**")

Per il tramite di: _____

[inserire indirizzo dell'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati]

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

dei Deutsche Bank AG **Equity Protection Certificates** relativi a [•] (ISIN: [•])

Numero di Equity Protection Certificates detenuti dal Portatore

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono **Equity Protection Certificates** nel numero che segue: [●]

Numero di Equity Protection Certificates per i quali si rinuncia all'esercizio

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Equity Protection Certificates*: [●]

Estremi del conto

Gli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (***specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati***).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: _____

Luogo e data: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di [Deutsche Bank S.p.A.] anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche ed informatiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia d'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della dichiarazione di rinuncia all'esercizio. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è [Deutsche Bank S.p.A.]. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.



PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE

per [l'offerta al pubblico] [e/o] [l'ammissione a quotazione] di:

**“[EURO] EQUITY PROTECTION [CAP]
CERTIFICATES [QUANTO] SU [•]”**

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12043714 del 23 maggio 2012 [, come integrato con il/i Supplemento/i depositato/i presso la CONSOB in data [•], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [•] del [•],[•]] (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari e Documento di Registrazione - quest'ultimo depositato presso la CONSOB in data 13 settembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11073680 del 26 agosto 2011, come modificato dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11094410 del 24 novembre 2011, e dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 maggio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12033126 del 24 aprile 2012)).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito *internet* www.x-markets.it) unitamente ai successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates* di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei *certificates* oggetto del Programma “*Equity Protection Certificates*” in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Le presenti Condizioni Definitive relative a [Euro] [Equity Protection Certificates / Equity Protection Cap certificates] [Quanto] su [•] (gli “*Equity Protection Certificates*”) sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [•] e] alla CONSOB in data [•] e sono pubblicate sul sito *internet* www.x-markets.it dal [•].

[La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [•] con provvedimento n. LOL-[•].]



Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta e/o alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito *internet* www.x-markets.it.

Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Regolamento degli *Equity Protection Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

1. Fattori di rischio

Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 1.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia del Sottostante.

Nel valutare l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, gli investitori devono altresì considerare che gli stessi sono strumenti finanziari caratterizzati da elevata volatilità e la cui liquidità e negoziabilità potrebbe essere influenzata dalla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, che può essere valutata sulla base della documentazione contabile dell'Emittente (al riguardo, si veda il Paragrafo 4 "Informazioni Complementari" della Nota di Sintesi) nonché dal relativo merito creditizio, tendenzialmente espresso da giudizi di *rating* assegnati all'Emittente da agenzie indipendenti (e riportati nel Prospetto di Base al Paragrafo 6.4 nonché nelle presenti Condizioni Definitive).

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

1.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Gli *Equity Protection Certificates* hanno come Sottostante: [Azioni] [un Indice azionario] [un Indice valutario] [un Indice obbligazionario] [un Indice di fondi] [un Indice di merci] [Merci] [Tassi di Cambio] [un Panieri di Azioni] [un Paniere di Indici] [un Paniere di Merci] [un Paniere di Tassi di Cambio].

[Inserire in caso di *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono di tipo “quanto” (gli “**Equity Protection Certificates Quanto**”)

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo “quanto” verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L’Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.]

[Inserire in caso di Equity Protection Certificates

Gli *Equity Protection Certificates* sono di tipo “euro” (gli “**Euro Equity Protection Certificates**”).

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell’Euro - valuta in cui viene corrisposto l’Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l’Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 “*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*”.]

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l’**Importo di Liquidazione**), che varia in funzione dei seguenti casi:

[Inserire in caso di Equity Protection Certificates

Equity Protection Certificates

In seguito all’esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l’Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e **[Inserire in caso di Euro Equity Protection Certificates dal Tasso di Cambio applicabile.]**

Alla scadenza, l’Importo di Liquidazione sarà determinato dall’Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l’Importo di Liquidazione sarà determinato dall’Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l’Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il

Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

[Inserire in caso di *Euro Equity Protection Certificates*: in entrambi i casi, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.]

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, e fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

[Inserire in caso di *Equity Protection Certificates*

Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo *Strike*, dalla Percentuale CAP, dal CAP e **[Inserire in caso di *Euro Equity Protection Certificates* dal Tasso di Cambio applicabile.]**

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo *Strike*, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. **[Inserire in caso di *Euro Equity Protection Certificates*: L'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.]**

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione e il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 1.3 *"Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento"* della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli *Equity Protection Certificates*, al sottoparagrafo *"Valore teorico degli Equity Protection Certificates e scomposizione del prezzo"* della Nota Informativa.

1.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

[Inserire in caso di *Euro Equity Protection Certificates*

1.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutarie). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del *Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento nel caso degli *Equity Protection Certificates* Quanto viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che

fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.]

[1.2.1/1.2.2] Rischio di perdita del capitale investito

Qualora alla scadenza il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%. Qualora il Livello di Protezione sia inferiore al 100% l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Tale rischio di perdita dipende dunque dal Livello di Protezione, nonché dal Fattore di Partecipazione, fissati dall'Emittente che saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire. Inoltre, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale. Si fa rinvio [al][ai] successiv[o][i] paragraf[o][i] ["Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%"] [e] ["Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%"].

[Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal Certificate, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante. A tal proposito, si fa rinvio al precedente paragrafo 1.2.1 "Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*".]

Infine, per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates*, si fa rinvio al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

[Inserire in caso di *Equity Protection Certificates* con Livello di Protezione inferiore al 100%:

[numero paragrafo] Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%

Il Livello di Protezione rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore che ha sottoscritto il Certificate all'emissione potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito.

In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un mancato guadagno ovvero un'eventuale perdita del capitale investito. Si fa rinvio al precedente paragrafo "Rischio di perdita del capitale investito".

Tale rischio relativo al Livello di Protezione inferiore al 100%, potrebbe essere aggravato dall'influenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, al riguardo si fa rinvio al successivo paragrafo "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".]

[Inserire in caso di *Equity Protection Certificates con Livello di Protezione inferiore al 100%*:

[numero paragrafo] Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

Il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

In generale, minore è il Fattore di Partecipazione, minore sarà la partecipazione dell'investitore alla *performance* del Sottostante. Nello specifico, qualora tale percentuale assuma un valore inferiore al 100%, sarà riconosciuta all'investitore solo una parte della *performance* del Sottostante.

Qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale - anche se superiore al Livello di Protezione nel caso di Livello di Protezione inferiore al 100% - l'investitore potrebbe subire una perdita la cui entità dipenderà anche dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l'andamento negativo del Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito.]

[Inserire in caso di *Equity Protection CAP Certificates con Livello di Protezione inferiore al 100%*:

[numero paragrafo] Rischio connesso alla presenza del Cap

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, l'Importo Massimo. In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla *performance* positiva del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo, senza pertanto conseguire i benefici connessi al rialzo del Sottostante ulteriore rispetto allo *Strike*.]

[numero paragrafo] Rischio di prezzo

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore di ciascuna opzione dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dal tempo alla scadenza delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). La variazione di uno solo dei suddetti fattori determina un diverso valore teorico dei *Certificates*.

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, in linea teorica, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* dovrebbe aumentare nei casi di aumento e diminuzione del valore del Sottostante. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato

dalla struttura opzionaria implicita e considerando anche il Fattore di Partecipazione ed il Livello di Protezione.

In particolare, il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, il tempo alla scadenza (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", "*Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti*" e "*Rischio di estinzione degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 1.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

[inserire qualora il Sottostante sia un Paniere:

[numero paragrafo] Rischio di correlazione in caso di Sottostante costituito da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("**Paniere**"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere, cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella medesima direzione, tanto maggiore è il rischio che un cambiamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

Allo stesso modo, un cambiamento in senso positivo del mercato di riferimento avrà un impatto maggiore nel caso di alta correlazione tra le attività costituenti il Paniere.]

[inserire qualora il Sottostante sia rappresentato da azioni, indici azionari o relativi Panieri:

[numero paragrafo] Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario (e relativi Panieri), vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in corrispondenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari e di taluni indici azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa sia in corrispondenza o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

[numero paragrafo] Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"). In particolare, l'Emittente [richiederà l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato] [procederà all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiederà l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX] [procederà alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX] [poiché il Sottostante è costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX degli *Equity Protection Certificates*.]

[Nel caso di quotazione, inserire: l'Emittente, con riferimento alle funzioni di Specialista in relazione ai dei *DB Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**") (c.d. obblighi di *spread*), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione, Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione e la quantità di lotti minimi di negoziazione che l'Emittente nella sua funzione di Specialista dovrà negoziare al fine di garantire la liquidità degli stessi.]

[Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica inserire: Nelle ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX, o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi , si segnala che vi sarà un maggior rischio di liquidità per il Portatore. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore

del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

In generale, si segnala che nella suddetta ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Certificates*. In tal caso, non è escluso che l'Emittente possa, pur non essendosi impegnato in tal senso, presentare proposte di acquisto dei *Certificates* rivolte agli intermediari collocatori ed eseguite con gli stessi, come di seguito specificato.

Alternativamente, qualora l'Emittente intenda assumere l'onere di controparte ponendo in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi), né farà esplicita menzione nelle relative Condizioni Definitive. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria “*execution policy*” per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato né negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.]

[numero paragrafo] Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Nel prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere comprese delle commissioni implicite di collocamento il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori.

Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del prezzo di emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione.

Si segnala quindi che, qualora una Serie precedentemente offerta al pubblico sia immediatamente dopo oggetto di quotazione, potrebbe verificarsi – ipotizzando l'invarianza degli altri fattori che concorrono alla determinazione del prezzo – una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni implicite di collocamento.

Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi ovvero commissioni, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Tali costi potrebbero comportare un onere a carico dei Portatori, riducendo in maniera potenzialmente significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio, conforme al modello di cui alla Sezione VIII del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

[numero paragrafo] Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

[numero paragrafo] Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Un peggioramento attuale o prospettico della situazione economica e finanziaria dell'Emittente si riflette sul merito creditizio dello stesso, espresso anche dai giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente, e può influire quindi negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates*.

I *rating* attribuiti al debito dell'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli *Equity Protection Certificates*. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso dei *rating* attribuiti all'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* stessi. Tuttavia, poiché il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto agli *Equity Protection Certificates*, un miglioramento dei *rating* dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati agli *Equity Protection Certificates*.

Si fa rinvio al paragrafo 6.4 della Nota Informativa per le informazioni relative ai livelli di *rating* assegnati al debito dell'Emittente.

[inserire qualora il Sottostante sia rappresentato da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non siano in paesi dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE]

[numero paragrafo] Rischio Paese

Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari, a seguito di instabilità politica, economica o sociale del paese stesso.

Qualora il Sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia rappresentato da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali *Equity Protection Certificates* potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.】

[numero paragrafo] Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (i) a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata ("**Sostituto**"), a condizione tra l'altro che le obbligazioni assunte dal Sostituto in relazione ai *Certificates* siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e (ii) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

[numero paragrafo] Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

[numero paragrafo] Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

[numero paragrafo] Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 3.1.10 della Nota Informativa.

[numero paragrafo] Rischio di cambiamento del regime fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. L'Investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

[numero paragrafo] Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente di Calcolo, al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti discorsivi di tali eventi, può rettificare i termini e le condizioni dei *Certificates*. Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento e, in forma sintetica, al paragrafo 3.2.3 e 3.2.4. della Nota Informativa.

[numero paragrafo] Rischio di estinzione degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* o al valore dello stesso fissato secondo la migliore prassi commerciale, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede. L'Agente di Calcolo dovrà darne contestuale comunicazione e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

[numero paragrafo] Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*.

L'Emittente pertanto non fornirà successivamente all'emissione alcuna informativa circa l'andamento del Sottostante.

[numero paragrafo] Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

L'Emittente è lo *Specialista* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente e/o le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad operare a diverso titolo sul Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le

attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

[inserire se il Sottostante è costituito da un Indice di merci o relativi panieri:

[numero paragrafo] Rischio relativo agli indici di merci

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello sia calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore dell'indice di merci e conseguentemente sul valore dei *certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Pertanto, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.]

[numero paragrafo] Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi

dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “**Codice del Consumo**”), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

[numero paragrafo] Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dell'*Equity Protection Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

[numero paragrafo] Rating

I *rating* assegnati all'Emittente da agenzie di *rating* indipendenti costituiscono un indicatore della capacità dell'Emittente di adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni non garantite⁴. Più è basso il *rating* sulla rispettiva scala di riferimento, più alto è il rischio attribuito dalla relativa agenzia di *rating* che le obbligazioni non verranno affatto adempiute o non verranno adempiute tempestivamente.

Alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive, sono stati assegnati a Deutsche Bank i seguenti *ratings*:

Agenzia	Data del giudizio di rating	Rating	
		Debito a lungo termine	Debito a breve termine
Standard & Poor's	[●]	[●]	[●]
Moody's Investors Service	[●]	[●]	[●]
Fitch Ratings	[●]	[●]	[●]

Per ulteriori informazioni relative ai *rating* di credito si veda il sito *web* dell'Emittente www.db.com.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti applicabili, le informazioni relative alle modifiche dei *rating* di credito dell'emittente saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente: www.db.com. Inoltre, nel caso in cui i *rating* siano modificati nel corso dell'offerta al pubblico e/o ammissione a quotazione, non dovrà essere redatto alcun supplemento ai sensi dell'articolo dall'articolo 94, comma 7, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (Testo Unico della Finanza), ma ne verrà data comunicazione mediante annuncio messo a disposizione con avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione usate per le presenti Condizioni Definitive.

⁴ Un *rating* non costituisce una raccomandazione all'acquisto, vendita o detenzione dei Titoli e può essere soggetto a sospensione, abbassamento e ritiro da parte dell'agenzia di *rating*. Qualsiasi sospensione, abbassamento o ritiro può avere un effetto negativo sul prezzo di mercato dei Titoli.

3. Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all'offerta in sottoscrizione al pubblico] [all'ammissione alla quotazione sul SeDeX] di [*Euro Equity Protection [CAP] Certificates* [*Quanto*] emessi dall'Emittente su [Azione •] [Azione Asiatica •] [Azione Italiana •] [Indice •] [Indice Asiatico •] [Indice Italiano •] [Merce •] [Merce Asiatica •] [Tasso di Cambio •] [Paniere di Azioni composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Indici composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Merci composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Tassi di Cambio composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] (gli "*Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla performance del Sottostante, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

[Se *Equity Protection Certificates*:

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore al *Cap*:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**LP**” = Livello di Protezione,
“**FP**” = Fattore di Partecipazione,
“**LRF**” = Livello di Riferimento Finale,
“**LME**” = Lotto Minimo di Esercizio]

[Se *Equity Protection Cap Certificates*

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo *Strike*:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo *Strike*:

$$IL = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times LME$$

3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**LP**” = Livello di Protezione,
“**FP**” = Fattore di Partecipazione,
“**LRF**” = Livello di Riferimento Finale,
“**LME**” = Lotto Minimo di Esercizio]

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

[In caso di *Equity Protection Cap Certificates* inserire: Gli *Equity Protection Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*" e, pertanto, l'Importo di Liquidazione in caso di *performance* positiva del Sottostante uguale o superiore allo *Strike*, non potrà essere maggiore dell'Importo Massimo, calcolato come prodotto tra il CAP, il Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio. Il CAP è calcolato in funzione della Percentuale CAP indicata nella Tabella [A] [B].]

[Nel caso di Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection Cap Certificates su singolo Sottostante, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione: L'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.]

Per Livello di Riferimento si intenderà il valore pari al [livello di apertura del Sottostante come definito all'articolo 1 del Regolamento degli Equity Protection Certificates sotto la definizione di Livello di Riferimento lett. (A) (i) (x)] [livello ufficiale di chiusura del Sottostante come pubblicato dal Mercato di Riferimento].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione: Il Peso del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•]].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire: Il Peso Percentuale del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•]].

[In caso gli Equity Protection Certificates su Paniere, inserire: La Valuta di Riferimento del Componente del Paniere è per [•] [•]; per [•] [•]].

[In caso di Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Merci, Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante [•] si trova in un Paese cd."emergente"].

[In caso di Equity Protection Certificates su Merci inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]]

[Il Mercato di Riferimento è [•][in caso di Paniere come Sottostante: in relazione ai Componenti del Paniere, per [•] [•] [•], per [•] [•], [...]] [In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento: Il Mercato di Riferimento dell'Indice [•] è, relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]. [inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante si trova in un Paese cd."emergente" e pertanto si applicano le ulteriori previsioni in tema di Eventi di Turbativa di Mercato di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.]

[In caso di Equity Protection Certificates su Merci inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]]

Gli Equity Protection Certificates oggetto di [offerta in sottoscrizione al pubblico] [ammissione alla quotazione] hanno facoltà di esercizio di tipo europeo e sono pertanto esercitabili alla scadenza.

[Le caratteristiche degli Equity Protection Certificates oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico sono descritte nella Tabella A che segue.]

[Le caratteristiche degli Equity Protection Certificates ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.]

4. Prezzo degli Equity Protection Certificates

Il prezzo degli [Euro] Equity Protection [CAP] Certificates [Quanto], oggetto delle presenti Condizioni Definitive, è influenzato, nel corso della durata del titolo, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua dei Certificates così come indicato nel capitolo 1 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa. [A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene il Prezzo Indicativo dei/degli [Euro] Equity Protection [CAP] Certificates [Quanto], determinato alla data del [•].]

5. Reperimento delle Informazioni relative al Sottostante

I livelli del Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina [Reuter / Bloomberg []]. [se Merci: il prezzo ufficiale è calcolato [•].] Inoltre si riporta quanto segue:

[[ulteriori informazioni relative agli Indici: [•]]

6. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 12 ottobre 2010.

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO

Si invita il Portatore a leggere attentamente le **“Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione degli Equity Protection Certificates”** contenute nel Regolamento

1. Informazioni sul collocamento

Il collocamento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite [•] (il Collocatore) con sede in [•]. [, o tramite i clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica i **Collocatori on-line**,] ovvero tramite soggetti autorizzati all'attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia [ovvero i **Soggetti Autorizzati**] che trasmettono gli ordini al Collocatore; questi soggetti potranno avvalersi di promotori finanziari, ai sensi del relativo accordo di collocamento stipulato con l'Emittente.

Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•] (il **"Periodo di Offerta"**).

Il Responsabile del Collocamento è [•] con sede in [•].

Le richieste di sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* possono essere presentate al Collocatore, [anche per il tramite dei Soggetti Autorizzati],[ed al Collocatore on-line,] [e tali soggetti potranno] [che potrà] a tal fine eventualmente avvalersi di promotori finanziari, compilando il relativo modulo di adesione messo a disposizione unitamente alle presenti Condizioni Definitive, [ovvero attraverso le relative procedure nel caso di raccolta delle adesioni mediante utilizzo di strumenti elettronici via internet]. Tale scheda di adesione deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e deve pervenire al Collocatore [, ai Collocatori on-line] [o ai Soggetti Autorizzati] nei termini indicati al presente paragrafo. È nulla la scheda di adesione che non sia stata compilata in tutte le sue parti ovvero che pervenga ai suddetti soggetti al di fuori dei termini sopra richiamati. La scheda di adesione è anche nulla nel caso in cui non siano stati identificati correttamente il numero degli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si intende aderire all'offerta. Si rinvia in ogni caso alle specifiche previsioni contenute nella relativa scheda di adesione.

L'Emittente non risponde dell'operato del Collocatore, [dei Collocatori on-line] o [dei Soggetti Autorizzati] a cui l'aderente all'offerta si è rivolto per la presentazione della richieste di sottoscrizione.

[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è [•].]

[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta online è [•].]

L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.

[L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare complessivo di [•], secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.]

L'Emittente potrà revocare ovvero ritirare l'offerta degli *Equity Protection Certificates* secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.

2. Destinatario dell'offerta

Destinatari dell'offerta degli *Equity Protection Certificates* è il pubblico in Italia.

[Non possono/Possono] aderire all'offerta [gli Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base] [le seguenti categorie di investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base: [•]].

3. Caratteristiche dell'offerta

Il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico è pari ad Euro [•].

Il prezzo [giornaliero] degli *Equity Protection Certificates* sarà pubblicato sui circuiti [Reuters] [Bloomberg] alla pagina [•] e sul sito internet www.x-markets.it.

4. Commissioni ed oneri per la sottoscrizione

[Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico del Portatore per la sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates*.]

OPPURE

[È prevista una commissione di collocamento [non] inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione pari a [•].]

5. Emissione e consegna degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates*, vengono emessi il [•] (la "**Data di Emissione**").

Gli *Equity Protection Certificates*, saranno messi a disposizione del Portatore entro il [•] (la "**Data di Regolamento**").

6. Quantità offerta, sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* su [•],

La quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta è di un massimo di [•] *certificates*. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] certificato e multipli di [•].

[Le domande di adesione sono irrevocabili.]

[Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso lo sportello del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorso i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.]

[Le domande di adesione non sono assoggettate a condizioni.] [Le domande di adesione sono assoggettate alle seguenti condizioni: [•].]

7. Aumento della quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà ogni aumentare la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

8. Chiusura anticipata dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà chiudere anticipatamente il periodo di sottoscrizione [Euro] *Equity Protection [CAP] Certificates* [Quanto] oggetto dell'offerta e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

[In caso di sola offerta al pubblico non seguita da quotazione presso il SeDeX né presso altri mercati regolamentati né da negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, qualora l'Emittente si assuma l'onere di controparte, inserire:]

[Inserire numero paragrafo]. Impegni dell'Emittente in caso di offerta degli *Equity Protection Certificates* non seguita da ammissione a quotazione

L'Emittente intenda assumere l'onere di controparte ponendo in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Equity Protection Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi). Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al

fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato né negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.]

[Inserire numero paragrafo]. Dichiarazione del Responsabile del Collocamento

[Qualora il ruolo di Responsabile del Collocamento sia ricoperto dall'Emittente, inserire:]

L'Emittente, in quanto Responsabile del Collocamento in relazione agli *Equity Protection Certificates*, dichiara che avendo adottando ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni siano conformi ai fatti e non presentino omissioni tali da alterarne il senso, ai sensi dell'articolo 94, comma 9 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, il Prospetto di Base non contiene informazioni false od omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole.]

[Qualora il ruolo di responsabile del collocamento sia ricoperto da un soggetto diverso dall'emittente, inserire:]

Si segnala che contestualmente al deposito presso CONSOB delle presenti Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento trasmetterà a CONSOB propria dichiarazione attestante che, avendo adottando ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni siano conformi ai fatti e non presentino omissioni tali da alterarne il senso, ai sensi dell'articolo 94, comma 9 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, il Prospetto di Base non contiene informazioni false od omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole.]

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI EVENTUALE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE, DIRETTA O SUCCESSIVA ALL'OFFERTA AL PUBBLICO, DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

[Qualora l'Emittente intenda richiedere l'ammissione a quotazione a Borsa Italiana successivamente all'offerta al pubblico dei Certificates, inserire:]

L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione, successivamente all'offerta in sottoscrizione al pubblico, degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il SeDeX. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

[Oppure, in caso di ammissione a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici successivamente all'offerta al pubblico dei Certificates, inserire:]

L'Emittente intende chiedere l'ammissione alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* [presso il sistema multilaterale di negoziazione [•]] [sul sistema di internalizzazione sistematica [•]]. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi alle negoziazioni [in tale sistema multilaterale di negoziazione] [su tale sistema di internalizzazione sistematica].

Inoltre, l'Emittente si riserva la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A.. Tuttavia, nel caso in cui venga richiesta l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

[Oppure qualora l'Emittente intenda richiedere l'ammissione a quotazione a Borsa Italiana direttamente, senza previa offerta al pubblico dei Certificates, inserire:]

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* su [•] sul SeDeX con provvedimento n. [•] del [•].

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

L'Emittente, in qualità di *Specialista*, ai sensi dell'articolo 4.2.10 del Regolamento di Borsa, come successivamente modificato, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore

al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (*obblighi di spread*) per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.]

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito *internet* www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'Emittente ha pubblicato nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui il Prospetto di Base è stato reso disponibile e il luogo dove lo stesso può essere ottenuto dal pubblico.

DEUTSCHE BANK AG

DEUTSCHE BANK AG

Tabella A

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES OFFERTI AL PUBBLICO

Tabella riepilogativa delle caratteristiche [degli] [dei] [Euro] *Equity Protection* [Cap] *Certificates* [Quanto] su [•]

Codice ISIN	[•]
Prezzo di Sottoscrizione	[•]
Commissioni di collocamento [implicite/esplicite] ⁵	[•] ⁶
Sottostante	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] [(ISIN: [•])] [Paniere di Azioni] [Paniere di Indici] [Paniere di Mercì] [Paniere di Tassi di Cambio]
[Sponsor dell'Indice]	[•]
Mercato di Riferimento	[•] <i>In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento:</i> Relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]
[Componente del Paniere]	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] [(ISIN: [•])]
[se conosciuta prima dell'inizio del Periodo di Offerta: Peso del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
[Peso Percentuale del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
Data di Emissione	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]

⁵ L'Emittente corrisponde al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. I collocatori agiscono in via autonoma e non quali rappresentanti dell'Emittente. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternatively, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). I pagamenti delle commissioni *trailer* sono periodici e condizionati al volume di titoli emessi. Se Deutsche Bank AG dovesse essere sia l'emittente sia il collocatore in relazione alla vendita dei titoli, il relativo importo verrà accreditato internamente alla divisione di Deutsche Bank adibita alla distribuzione.

⁶ Gli importi sopra citati sono quelli previsti al momento della preparazione del presente documento e sono soggetti a potenziali modifiche durante il periodo di offerta e/o la durata degli *Equity Protection Certificates*; ulteriori informazioni possono essere ottenute dal Collocatore.

Data di Valutazione	[•]
Data di Liquidazione	Il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione
Data di Determinazione	[•]
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•]
Livello di Riferimento Iniziale	Un valore pari al Livello di Riferimento alla Data di Determinazione
Livello di Riferimento Finale	Un valore pari al Livello di Riferimento alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	[•]
Multiplo	[•]
Fattore di Partecipazione	[•]%
[Percentuale CAP]	[•]
[CAP]	Un valore pari al prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Protezione
[Strike]	Un valore in Euro calcolato come segue: $\frac{CAP - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
[Importo Massimo]	Pari al prodotto: CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Importo di Liquidazione	L'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio (LME), determinato dall'Agente di Calcolo come segue: <u>Se Equity Protection Certificates</u> 1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore al Cap: $IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$ 2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione: $IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$ <u>Se Equity Protection Cap Certificates</u> 1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike: $IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$ 2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike: $IL = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times LME$ 3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione: $IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$ Dove:

	“LP” = Livello di Protezione, “FP” = Fattore di Partecipazione, “LRF” = Livello di Riferimento Finale. <u>Nel caso di <i>Euro Equity Protection Certificates</i> o <i>Euro Equity Protection Cap Certificates</i> su singolo Sottostante,</u> qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione. L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.
[Valuta di Riferimento del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
[Tasso di Cambio]	[•]
Valuta di Riferimento	[•]
Lotto Minimo di Esercizio	[•] <i>Certificates</i>

Tabella B

riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione

[Euro] [Equity Protection [Cap] Certificates] [Quanto] su []

Serie	ISIN	Sottostante	ISIN del Sottostante	[Peso del Componente del Paniere]	Livello di Riferimento Iniziale	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement/ Physical delivery	Stile	Lotto Minimo di Esercizio
1	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

Lotto Minimo di Negoziazione	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	[Percentuale CAP]	[Importo Massimo]	[Strike]	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo	Livello del Sottostante	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'indice / Mercato di Riferimento
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]